SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 luglio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 31 marzo 2020, n. **78**.

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il comma 2, il quale prevede che «I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza, di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre 2006;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 6 dicembre 2013;

Visto l'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264;

Considerato che esiste un mercato per la gomma vulcanizzata granulare in ragione del fatto che la stessa risulta comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiede un effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali la sostanza è utilizzabile, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento, e che la medesima rispetta la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;

Considerato che, dall'istruttoria effettuata, è emerso che la gomma vulcanizzata granulare, che soddisfa in requisiti tecnici di cui al presente regolamento, non comporta impatti negativi complessivi sulla salute o sull'ambiente;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 27 luglio 2017, del 20 dicembre 2018, del 26 settembre 2019 e del 19 dicembre 2019;

Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione con nota del 14 novembre 2017, e con successiva nota del 16 settembre 2019;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. n. 239 dell'8 gennaio 2020, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali la gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso cessa di essere qualificata come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla gomma vulcanizzata qualificata come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:

a) «pneumatici»: componenti delle ruote costituiti da un involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere fluidi;

b) «PFU»: lo pneumatico fuori uso qualificato come rifiuto;

c) «gomma vulcanizzata»: la gomma derivante dalla frantumazione dei PFU e gli sfridi di gomma vulcanizzata, qualificati come rifiuto, provenienti sia dalla produzione di pneumatici nuovi che dall'attività di ricostruzione degli pneumatici;

d) «gomma vulcanizzata granulare (GVG)»: la gomma vulcanizzata che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all'articolo 184-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;

e) «lotto»: un quantitativo, non superiore a 1.000 tonnellate di gomma vulcanizzata granulare (GVG);

f) «produttore»: il gestore di un impianto autorizzato per la produzione di gomma vulcanizzata granulare (GVG) (di seguito impianto di produzione);
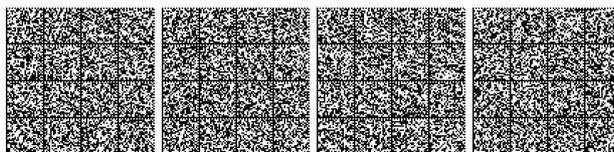
g) «dichiarazione di conformità»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore attestante le caratteristiche della gomma vulcanizzata granulare (GVG), di cui all'articolo 4;

h) «autorità competente»: l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del titolo III-*bis* della parte II o del titolo I, capo IV, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto.

Art. 3.

Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. Scopi specifici di utilizzabilità

1. Ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la gomma vulcanizzata cessa di essere qualificata come rifiuto ed è qualificata gomma vulcanizzata granulare (GVG) se è conforme ai requisiti tecnici di cui all'allegato 1.

2. La gomma vulcanizzata granulare (GVG) è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'allegato 2.

Art. 4.

Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni

1. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 e inviata con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

2. Il produttore conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.

3. Il produttore conserva per cinque anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di gomma vulcanizzata granulare (GVG) prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche della gomma vulcanizzata granulare (GVG) prelevata e da consentire la ripetizione delle analisi.

Art. 5.

Sistema di gestione ambientale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

2. Il sistema di gestione da predisporre ai fini dell'esenzione di cui al comma 1 deve prevedere:

a) il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3;

b) il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;

c) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione ambientale.

Art. 6.

Norme transitorie e finali

1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del titolo III-*bis* della parte II e del titolo I, capo IV, della parte IV del medesimo decreto legislativo.

2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, la gomma vulcanizzata granulare prodotta può essere utilizzata se presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3, attestate mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 4.

3. La presente regolamentazione non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.

4. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 marzo 2020

Il Ministro: COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2020
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3108, foglio n. 1

Allegato 1
(articolo 3, comma 1)

a) Parametri e limiti delle sostanze da ricercare nella gomma vulcanizzata ai fini del presente regolamento.

Parametri	Metodo analitico	Valori limite
Metalli (da verificare mediante test di cessione	DIN 18035	DIN 18035-7:2014
DOC	DIN 18035	DIN 18035-7:2014
EOX	DIN 18035	DIN 18035-7:2014
Contenuto totale dei seguenti IPA: *a)* Benzo[a]pirene (BaP) *b)* Benzo[e]pirene (BeP) *c)* Benzo[a]antracene (BaA) *d)* Crisene (CHR) *e)* Benzo[b]fluorantene (BbFA) *f)* Benzo[j]fluorantene (BjFA) *g)* Benzo[k]fluorantene (BkFA) *h)* Dibenzo[a,h]antracene (DBAhA)	Metodo previsto da Rapporti ISTISAN 16/13 dell'ISS	minore o uguale a 20 ppm

b) Caratteristiche fisico-geometriche della gomma vulcanizzata granulare (GVG)

Specifiche:

a. percentuale di acciaio libero: Classe 3 UNI 11610 o inferiore;

b. percentuale di tessile libero: Classe 3 UNI 11610 o inferiore;

c. percentuale di impurezze: Classe 3 UNI 11610 o inferiore.

Specifiche da adottare dal terzo anno di applicazione del presente regolamento:

a. percentuale di acciaio libero: Classe 2 UNI 11610 o inferiore;

b. percentuale di tessile libero: Classe 2 UNI 11610 o inferiore;

c. percentuale di impurezze: Classe 2 UNI 11610 o inferiore.

L'accertamento di conformità ai limiti sopra richiamati deve avvenire per ogni lotto di produzione.

c) Verifiche sulla gomma vulcanizzata

Le verifiche su un lotto di gomma vulcanizzata sono effettuate sui campioni di granulati con dimensione compresa tra 0,8 e 2,5 mm, prelevati secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802. Gli esiti di tali verifiche producono effetti per la qualificazione del lotto intero di gomma vulcanizzata.

Specifiche per le verifiche:

a. frequenza campionamento: durante il primo anno di produzione della gomma vulcanizzata granulare (GVG), l'accertamento di conformità deve essere effettuato mediante il prelievo di 1 campione su ciascun lotto di prodotto;

b. a seguire, l'accertamento deve essere effettuato:

c. con frequenza almeno semestrale qualora la mediana dei valori ottenuti sia inferiore all'80° percentile del valore limite di riferimento per confermare la conformità statistica ai limiti;

d. con frequenza almeno quadrimestrale o comunque ogni 3000 ton di gomma vulcanizzata prodotta qualora la mediana dei valori ottenuti sia superiore all'80° percentile del valore limite di riferimento per confermarne la conformità statistica ai limiti;

e. le analisi dovranno essere eseguite da un laboratorio certificato.

d) Verifiche sui rifiuti in ingresso

Per la produzione della gomma vulcanizzata granulare (GVG) sono ammessi i seguenti rifiuti:

a. PFU interi o frantumati anche a seguito di trattamento meccanico;
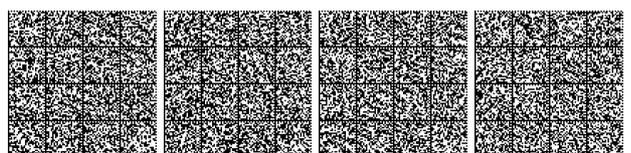
b. sfridi di gomma vulcanizzata provenienti sia dalla produzione di pneumatici nuovi che dall'attività di ricostruzione degli pneumatici.

Non sono comunque ammessi:

a. ruote in gomma solida o pneumatici per bicicletta;

b. camere d'aria, i relativi protettori (flap), cingoli o le guarnizioni in gomma;

c. PFU con evidenti segni di bruciatura;

d. PFU che, effettuando un controllo visivo impiegando le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata, presentino evidenti segni di contaminazione oppure materiali estranei quali, a titolo esemplificativo, materiali inerti, cerchio metallico o con catene da neve montate. I predetti PFU sono ammessi previa adozione di tecniche adeguate per l'eliminazione delle contaminazioni o degli materiali inerti;

e. PFU derivanti da stock storici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera *m)* del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 11 aprile 2011, n. 82 e PFU abbandonati o sotterrati;

f. mescole e sfridi di gomma non vulcanizzata o parzialmente vulcanizzata;

g. scarti di produzione di articoli tecnici in gomma.

Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve garantire il rispetto dei seguenti obblighi minimi:

a. accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;

b. esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso;

c. controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;

d. controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità;

e. pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;

f. stoccaggio dei rifiuti in area dedicata;

g. procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità.

Fatti salvi gli obblighi minimi sopra elencati, si riporta una lista di misure specifiche minime da implementare:

1) lo scarico dei PFU deve avvenire sotto il controllo di personale qualificato il quale:

a. provvede alla selezione dei PFU che devono corrispondere ai criteri di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*;

b. rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo ai PFU, ossia qualsiasi rifiuto corrispondente a quanto elencato alle precedenti lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*;

2) i rifiuti di cui al punto 1.b) del presente allegato sono identificati e avviati ad operazioni di recupero diverse da quelle finalizzate alla produzione di gomma vulcanizzata granulare (GVG);

3) i PFU, quando sono depositati nell'area di messa in riserva, questa deve essere dedicata unicamente ed inequivocabilmente ai PFU;

4) l'area di cui al punto 3 del presente allegato non deve permettere la miscelazione anche accidentale dei PFU conformi con altri rifiuti di diversa natura; a tal fine può risultare idoneo l'uso di muri di contenimento, *new jersey* in calcestruzzo, vasche di raccolta o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale dei PFU conformi con altri tipi di rifiuti;

5) le successive fasi di movimentazione dei PFU avviati alla produzione di gomma vulcanizzata granulare (GVG) avvengono in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei;

6) il personale addetto alla selezione, segregazione e movimentazione dei PFU deve essere qualificato allo svolgimento delle operazioni di cui ai punti precedenti (da 1 a 5) e ricevere un addestramento idoneo con cadenza almeno annuale;

7) gli impianti devono essere dotati di un sistema di lavaggio dei rifiuti idoneo a rimuovere le impurità dalla superficie degli pneumatici.
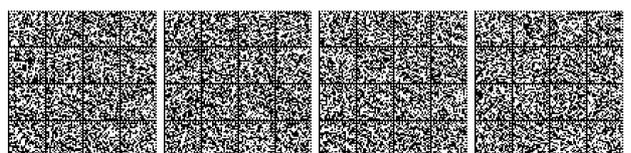
Allegato 2
(articolo 3, comma 2)

1. Scopi specifici per cui è utilizzabile la gomma vulcanizzata granulare (GVG)

La gomma vulcanizzata granulare (GVG) è una miscela utilizzabile in processi di trasformazione manifatturiera o tal quale per i seguenti scopi specifici:

a. produzione di articoli e/o componenti di articoli in gomma, conglomerati gommosi, mescole di gomma e gomma-plastica a condizione che gli stessi siano destinati a elementi strutturali e di rifinitura per l'edilizia, industria meccanica, componenti di mezzi di trasporto esterni all'abitacolo, costruzioni e infrastrutture ferroviarie e portuali, segnaletica e viabilità, pesi e contrappesi;

b. strati inferiori di superfici ludico sportive;

c. materiale da intaso di superfici sportive;

d. materiali compositi bituminosi quali bitumi modificati, membrane bituminose, additivi per asfalti a base gomma, mastici sigillanti;

e. conglomerati bituminosi o conglomerati cementizi;

f. agenti schiumogeni per acciaieria.

2. Limitazioni all'utilizzo

Le miscele, gli articoli e/o componenti di articoli contenenti gomma vulcanizzata granulare (GVG), immessi in commercio per la vendita al pubblico, sono soggetti alle limitazioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 e al regolamento (CE) n. 1272/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ove applicabile. Altre limitazioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1907/2006 si applicano laddove pertinenti.

L'utilizzo della gomma vulcanizzata granulare deve essere conforme alle seguenti normative laddove pertinenti:

a. regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e del regolamento (CE) 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

b. direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, come modificata dalla direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 sui dispositivi medici;

c. direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, recepita dal decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sulla sicurezza generale dei prodotti in relazione ai prodotti per la puericultura;

d. regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre 2006 come modificato dal regolamento (CE) n. 1272/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 6 dicembre 2013 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

e. articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da cui deriva il divieto di utilizzare la GVG per ripristini ambientali e in forma sciolta su suolo agricolo atteso che detto impiego causerebbe la contaminazione del sito con materiali che superano i limiti analitici già previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta, titolo quinto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; dalla citata norma si ricava, dunque, che il divieto di utilizzo per ripristini ambientali e in forma sciolta su suoli agricoli è già esistente.
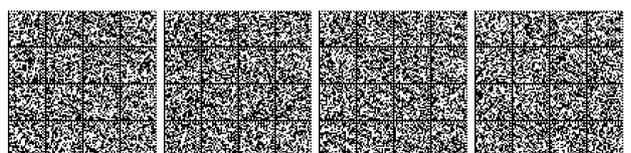
Allegato 3

(articolo 4)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 4 DEL
DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE , N. [•] DEL [•][•] [2018] PUBBLICATO IN [•]
(Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero	__________
Anno	____________ *(aaaa)*

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

<table>
<tr><th colspan="3">Anagrafica del produttore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) del decreto [•]</th></tr>
<tr><td colspan="2">Denominazione sociale</td><td>CF/P.IVA</td></tr>
<tr><td>Iscrizione al registro imprese</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Indirizzo</td><td>Numero civico</td></tr>
<tr><td>CAP</td><td>Comune</td><td>Provincia</td></tr>
<tr><td colspan="3">Impianto di produzione</td></tr>
<tr><td colspan="2">Indirizzo</td><td>Numero civico</td></tr>
<tr><td>CAP</td><td>Comune</td><td>Provincia</td></tr>
<tr><td colspan="3">Riferimenti catastali</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Autorizzazione / Ente rilasciante</td><td>Data di rilascio</td></tr>
</table>

Il produttore sopra indicato dichiara che

- il lotto di gomma vulcanizzata granulare (GVG) è rappresentato dalla seguente quantità in massa: ______________________________
(*NOTA: indicare le tonnellate in cifre e lettere*)
- il predetto lotto di gomma vulcanizzata granulare è conforme all'articolo 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio, n. [•] del [•][•] [2018] pubblicato in [•];
- il predetto lotto di gomma vulcanizzata granulare ha le caratteristiche meglio indicate nella successiva Tabella 1.

Tabella 1

CARATTERISTICHE DELLA GOMMA VULCANIZZATA GRANULARE	
Requisito	**Categoria / valore**
Classificazione granulometrica	
% di acciaio libero	
% di tessile libero	
% di altre impurezze	

Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del Regolamento UE 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allegano*:

____

____

____

_________ *lì,* _______________________ ________________________________

(NOTA: indicare luogo e data) *(NOTA: Firma e timbro del produttore)*

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 445/2000)

* Alla dichiarazione di conformità devono essere allegati i relativi rapporti di analisi.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. – 2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.:

«Art. 184-*ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)* . — 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

3-*bis*. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.

3-*ter*. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto, controlla a campione, sentita l'autorità competente di cui al comma 3-*bis*, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

3-*quater*. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-*ter*, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella relazione di cui al comma 3-*ter*, e le trasmette all'autorità competente. L'autorità competente avvia un procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da parte del soggetto interessato, alle conclusioni di cui al presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la possibilità per l'autorità competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.

3-*quinquies*. Decorsi centottanta giorni dalla comunicazione all'autorità competente, ove il procedimento di cui al comma 3-*quater* non risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un commissario ad acta, all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-*quater*. Al commissario non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente comma e il medesimo commissario non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

3-*sexies*. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-*ter* e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.

3-*septies*. Al fine del rispetto dei princìpi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di
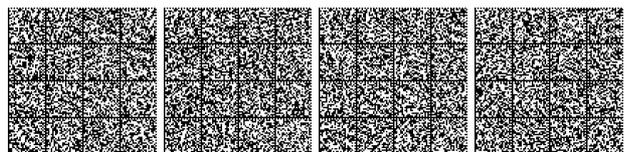
organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall'effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-*bis* si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.».

— Il regolamento (CE) del 18 dicembre 2006, n. 1907/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE), è pubblicato nella G.U.U.E. del 30 dicembre 2006, n. L 396.

— Il regolamento (CE) del 6 dicembre 2013, n. 1272/2013/UE della Commissione (recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici), è pubblicato nella G.U.U.E. del 7 dicembre 2013, n. L 328.

— La direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 novembre 2008, n. L 312.

— Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti), è pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2017, n. 264.

— La direttiva 2015/1535 del 9 settembre 2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio (che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione), è pubblicata nella G.U.C.E. del 17 settembre 2015, n. L 241.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 184-*ter* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 184-*bis* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 184-*bis* *(Sottoprodotto)*. — 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *a)*, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

2-*bis*. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 presente decreto.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 183 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 183 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

d) "rifiuto organico": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l) "intermediario": qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate
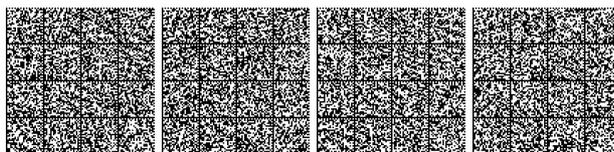
e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

v) "rigenerazione degli oli usati": qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-*ter*, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

ff) "digestato di qualità": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera *b)*;

hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera *ff)*;

ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera *a)*;

ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera *oo)*, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-*ter*) del presente decreto;

oo) "spazzamento delle strade": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-*bis*, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-*bis*, comma 2;
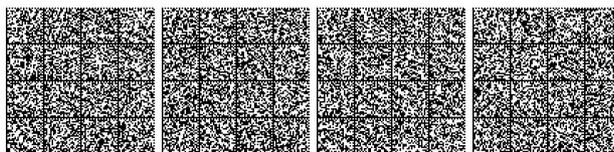
qq-*bis*) “compostaggio di comunità”: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.».

— Il testo dell’articolo 184-*ter*, comma 1 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note alle premesse.

— Il Titolo III-*bis*, della Parte Seconda, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, reca: «L’autorizzazione integrata ambientale».

— Il Titolo I, Capo IV, della Parte Quarta, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, reca: «Autorizzazioni e iscrizioni».

— Si riporta il testo dell’articolo 216 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 216 *(Operazioni di recupero)*. — 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all’articolo 214, commi 1, 2 e 3, l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all’articolo 227, comma 1, lettera *a)*, di veicoli fuori uso di cui all’articolo 227, comma 1, lettera *c)*, e di impianti di coincenerimento, l’avvio delle attività è subordinato all’effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.

2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:

a) per i rifiuti non pericolosi:

1) le quantità massime impiegabili;

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;

3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente;

b) per i rifiuti pericolosi:

1) le quantità massime impiegabili;

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;

3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;

4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;

5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente.

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell’impresa, è allegata una relazione dalla quale risulti:

a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;

b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;

c) le attività di recupero che si intendono svolgere;

d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l’utilizzo di eventuali impianti mobili;

e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall’amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l’autorizzazione di cui all’articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell’impianto.

7. Alle attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al recupero.

8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all’articolo 214, comma 4, lettera *b)*, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l’osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dell’utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonché come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, nonché dalla direttiva 2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.

8-*bis*. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l’impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell’Allegato C alla parte quarta del presente decreto.

8-*ter*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell’Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.

8-*quater*. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall’articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-*quinquies*. L’operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri ela-

borati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-*sexies*. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-*quater* del presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-*quater* o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-*quater*. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.

8-*septies*. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-*sexies* e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.

9. – 15.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'articolo 184-*ter* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O.:

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)*. — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

— Si riporta il testo dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2005, S.O.:

«Art. 65 *(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)*. — 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20;

b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-*novies*, nei limiti ivi previsti;

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;

c-*bis*) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

1-*bis*.

1-*ter*. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1 comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.

2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

3.

4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:

"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".».

Note all'art. 5:

— Il regolamento (CE) del 25 novembre 2009, n. 1221/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE), è pubblicato nella G.U.U.E. del 22 dicembre 2009, n. L 342.

Note all'art. 6:

— Il testo dell'articolo 216 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note all'art. 2.

— Il testo del Titolo III-*bis*, della Parte Seconda, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note all'art. 2.

— Il testo del Titolo I, Capo IV, della Parte Quarta, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note all'art. 2.

20G00094
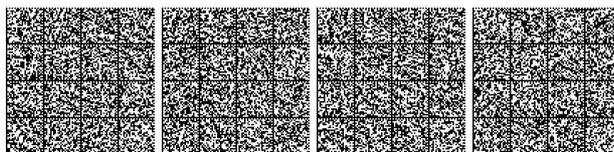
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2020.

Conferimento dell'Onorificenza della Gran Croce d'Onore dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Gran Croce d'Onore dell'Ordine della «Stella d'Italia», alla memoria di:

Urbani dott. Carlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 28 maggio 2020

MATTARELLA

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

20A03786

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2020.

Conferimento dell'Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Manturov dott. Denis;

Mishustin dott. Mikhail Vladimirovich;

Ravasi Sua Eminenza Gianfranco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 28 maggio 2020

MATTARELLA

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

20A03787

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2020.

Conferimento dell'Onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Anselmi Min. cons. Laurent;

Arafat dott. Raed;

De Luca Min. plen. Vincenzo;

Osorio Lozano dott. Nelson Alberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 28 maggio 2020

MATTARELLA

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

20A03788

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2020.

Conferimento dell'Onorificenza di Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Alessandrini prof.ssa dott. Nunziatella;

Bang phd dr. Chan Young;

Barillari dott. Armando;

Behar sig. Raffaele;

Boscariol avv. Celso Alessandro Andrea;

Cabrera sig. Pablo;

Caiazza sig. Antonio;

Cardone sig. Raffaele;

Caruso-Ravera dott.ssa Marie-Catherine;

Chiesa dott. Giulio;

Dalla Riva reverenda Nella Rosina (suor Giuseppina);

Donati padre Vincenzo;

D'Oto suor Elena (suor Maria Dorotea);

Eczacibasi Sarper dott.ssa Filiz;

Ferrari prof.ssa Maria Gloria;

Gelb sig. Peter;

Guo dott. Guangchang;

Ivanovska-Naskova prof.ssa Ruska;

Kapwepwe sig.ra Chileshe;

Khan Brigadiere a.r. Muhammad Akaram;

Mastrangelo maestro Fabio;

Mula dott.ssa Inva;

Ostapenko prof. Dmytro;

Reebok ing. Alexander;

Smerilli prof.ssa Alessandra;

Tagliabue dott.ssa Giovanna;

Tinkov ing. dott. Oleg Yurevich;

Torkunov prof. Anatoly Vailyevich;

Vilaça Ferreira avv. dr. Luis Fernando Mauricio;

Zanotti Cavazzoni Riera avv. José Alfredo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 28 maggio 2020

MATTARELLA

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

20A03789

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2020.

Conferimento dell'Onorificenza di Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Ahn prof. Hyung il;
Baldi Gill dott.ssa Paola;
Cesari maestro Olen;
Escaler sig. Ernest de Leon;
Fux dott. Luiz;
Gref dott. Herman Oskarovich;
Kijko dott. Mikhail Yurievich;
Leardini Mularoni prof.ssa Stefania;
Maksimtsev prof. ing. Igor Anatolievich;
Markova prof.ssa Vittoria;
Mikhaylovskiy prof. Semen Ilich;
Mirzazade amb. Parvin Khayyam Oglu;
Nassirov sig. Elshad;
Patsi Puricelli dott. David;
Pezzini dott. Mario;
Pinciroli sig. Gian Franco;
Russo s.e. mons. Stefano;
Zhang prof. Xiping.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 28 maggio 2020

MATTARELLA

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

20A03790

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2020.

Conferimento dell'Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Abdelatif dott. Alamin Ahmed;
Al Lawati prof. Taha Mohsin Juma;
Alongi sig. Giuseppe;
Angelov dott. Vladimir;
Arnone sig.ra Vincenza;
Attrezzi padre Renato;
Bagnasco console onor. Emanuele Guglielmo Giovanni;
Barducci sig. Sergio;
Bargellini vice console onor. Grazia;
Basile sig. Salvatore;
Bil dott.ssa Dilek;
Bonifazi dott.ssa Elodia Alma Augusta;
Bosica prof.ssa Giovanna;
Botter sig. Emilio;
Bozzetto sig. Michele;
Bui prof. Nhat Quang;
Butka sig. Ilir;
Campisi prof. Alfonso Riccardo;
Camporeale dott. Tommaso (Thomas);
Cander avv.ssa Lale;
Capannelli dott. Giovanni;
Capodicasa dott. Natale;
Caravetta corr. cons. Armando;
Carbone cons.onor. Adriano;
Carpano prof. Claudio;
Casanova dott. Carlos;
Castagnaro dott.ssa Alessandra;
Cesare reverendo Furio Gianarcangelo;
Chen prof.ssa Ying;
Chirathivat sig.ra Busaba;
Chirco sig. Michael Angelo;
Chitotela sig. Ronald Kaoma;
Ciciriello sig. Luigi;
Cico dott. Luca;
Cicogna dott.ssa Francesca;
Ciscotto Filho dott. Anisio;
Colombo dott. Maurizio;
Curreri prof. Luciano;
Cvetkovski prof. Ladislav;
D'Elia ing. Gaetano;
D'Amico dott. Sebastiano;
Deavi sig.ra Elisabetta;
Dell'Erario sig. Mario;
Di Carlo dott. Andrea;
Di Giacomo sig.ra Marianna;
Di Giovanni prof. Giuseppe;
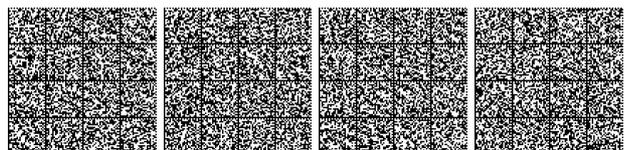
Dunne dott.ssa Catherine;
Echartea Martinelli v.cons. onor. Guillermo Nelson;
Elgiz dott.ssa Sevda;
Faessel prof.ssa Nicole;
Falcone dott. Enzo Nicola Mario;
Faraoni sig. Adolfo;
Fassina dott. Paolo;
Ferrau sig. Dominique;
Figà Talamanca ing. Carlo;
Fontani sig.ra Laura;
Forte dott. Giancarlo;
Gaetani dell'Aquila d'Aragona sig.ra Maria Ghilla;
Galvão Junior dott. Marino;
Gasparini cons.onor. Luisa;
Giavon sig.ra Giuliana;
Gigante prof. Claudio;
Giusti sig. Ermenegildo;
Grifoni Winters dott.ssa Elena;
Gross dott.ssa Emy;
Guo dott. Tantan;
Haikal prof.ssa Fayza;
Homer avv. Michael W.;
Inserrato sig. Rocco;
Karahan maestro Murat;
Kelly sig.ra Bernadette;
Kopp ing. Pavel;
Korotka dott.ssa Tetyana;
Kurtz cons. gen. onor. Ryan Aldgeld;
Kwai dott.ssa Catherine Yuk-Nin;
Lathion sig. Jean-Charles;
Le sig.ra Trang Thi Quynh;
Lockyer dott. Nigel;
Luchetti dott. Alessandro;
Maatouk padre Toufic;
Manalil padre Thomas;
Maniatakis dott. Dimitris Anotonis;
Mantovani dott.ssa Antonella;
Mantovani cons. onor. Vittorio;
Marchegiani dott. Giorgio Ambrogio;
Maresch dott. Daniel;
Margarone dott. Daniele;
Marogna corr. cons. Gianmario;
Martinez Ambrosini Ag. cons. onor. Marta Rosa;
Materi Rivas Jordan de Wilka dott.ssa Carmen Delfina;
Mazzucco suor Zita;
Migliore Monello ing. Hugo Antonio;
Miko sig. William Bwalya;
Minoretti ing. Arianna;
Montanari don Egidio;
Nicolini sig. Antonio Remo;
Panzeri dott.ssa Giuseppina (Pinuccia);
Papajorgji dott. Valerio;
Paróczai dott.ssa Anna;
Passera dott.ssa Paola;
Pelizzolo sig. Silvio;
Pericàs Sansone dott.ssa Margarita;
Petta cons. onor. Domenico;
Pincetti sig. Cristian;
Poggi avv. Chiara;
Popescu dott. Sebastian Florin;
Prenga sig. Altin;
Pustina dott.ssa Linda;
Queirolo Carbon dott.ssa Myrna Isabel;
Randazzo cons. onor. Carlo;
Rea dott.ssa Nanda;
Rueckert prof. dott. Peter;
Ruggero Laurino avv. Mirian Viviana;
Ruiz-Berdejo Sigurtá Muchetti cons.onor. Carlos;
Santi prof.ssa Mara;
Santi dott. Simone;
Sartori sig.Umberto;
Selleri cons. onor. Italo;
Shlenkina ing. Elena;
Silverton sig.ra Nancy;
Spinelli sig. Gérard;
Stemberga dott. Walter;
Stiavelli dott. Massimo;
Strada dott. Pietro;
Suighi cons. gen. onor. Alberto Gaetano;
Tagonidi Maniatakis dott.ssa Eleni;
Tardio sig. Antonio;
Tasselli prof. Stefano;
Tortore dott.ssa Pierina;
Tucci cons. onor. Dino;
Vargas Lleras dott.José Antonio;
Vaudano dott. Mario;
Voshtiná dott.ssa Abigeila;
Wang prof.ssa Suna;
Wei prof. Shaonong;
Winkler prof.ssa Sandra;
Zezula cons. onor. Pavel;
Zhang prof.ssa Yujing;
Zhou dott.ssa Leona Cuilan.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 28 maggio 2020

MATTARELLA

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

20A03791
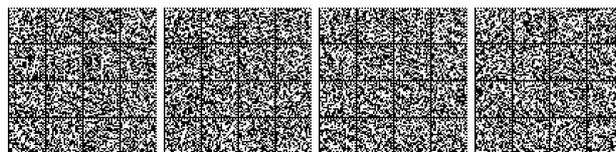
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 giugno 2020.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «MAGIcIAN» nell'ambito del programma ERANET JPI EC AMR Call 2019. (Decreto n. 873/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Vista la legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo «Regolamento di organizzazione del MIUR»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020 n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63» di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018, delle linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR);

Visto il decreto ministeriale n. 88 del 1° febbraio 2019, registrato al n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al centro di

responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019 registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019 n. 1-31 di previsione di spesa per l'anno finanziario 2018 fondo FIRST 2018;

Visto l'impegno a valere sulle risorse FIRST 2018, cap. 7345, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 7630 del 12 maggio 2020 reg. UCB n. 506 del 14 maggio 2020;

Considerato che la *Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance* (JPI AMR) ha pubblicato il 5 dicembre 2018, nell'ambito dell'ERA-NET JPI-EC-AMR, il bando internazionale con il titolo «*Diagnostic and Surveillance of Antimicrobial Resistance: Development of tools, technologies and methods for global use*»;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2019 con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST 2018 nella forma di contributo alla spesa;

Visto l'avviso integrativo n. 3202 del 3 dicembre 2018 con il quale sono stati definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la decisione finale dell'iniziativa ERA-NET JPI-EC-AMR con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*Modelling Approaches to Guide Intelligent surveillance for the sustainable Introduction of novel Antibiotics MAGIcIAN*», avente come obiettivo finale quello di facilitare l'introduzione potenziale e sostenibile di nuovi farmaci antimicrobici e con un costo complessivo pari a euro 217.611,36;

Vista la nota n. 18129 dell'8 ottobre 2019, a firma del dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando ERA-NET JPI-EC-AMR e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo *Modelling Approaches to Guide Intelligent surveillance for the sustainable Introduction of novel Antibiotics MAGIcIAN* che dovrà essere finanziato con risorse a valere su Riparto FIRST 2018, cap. 7345, di cui al decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019, di previsione di spesa per l'anno finanziario 2018 - fondo FIRST 2018 - registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019 n. 1-31;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593/2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 72 del 29 gennaio 2020 reg. UCB n. 224 in data 11 febbraio 2020, di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof.ssa Cellini Luigina e di eventuali sostituti;

Atteso che l'esperto prof.ssa Cellini Luigina in data 23 marzo 2020, con relazione acquisita al protocollo MUR n. 4593 in data 26 marzo 2020, ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «MAGIcIAN» figura il seguente proponente italiano:

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per le applicazioni del calcolo «Mauro Picone»;

Visto il *Consortium Agreement* del 1° aprile 2020;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il seguente COR 2003310 del 12 giugno 2020;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro naziona-

le degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf: n. 5839321 del 28 maggio 2020;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «*Modelling Approaches to Guide Intelligent surveillance for the sustainable Introduction of novel Antibiotics MAGIcIAN*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante;

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2020 e la sua durata è di trentasei mesi;

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto;

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 149.989,39 della forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2018, cap. 7345, di cui al decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019, di previsione di spesa per l'anno finanziario 2018 - fondo FIRST 2018 - registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019 n. 1-31;

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione;

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma;

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma PRIMA e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2019, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento;

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto;

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016;

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni;

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1583

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link*:*

http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

20A03878

DECRETO 1° luglio 2020.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «VEGGIE MED CHEESES» nell'ambito del programma PRIMA Call 2018. (Decreto n. 939/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Vista la legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019), recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018, delle Linee guida al decreto ministeriale del 26 Luglio 2016, n. 593 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 Luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n, 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR);

Visto il decreto ministeriale n. 88 del 1° febbraio 2019, registrato al n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019, n. 1-31 di riparto del FIRST 2018;

Visto l'impegno a valere sulle risorse FIRST 2018, cap. 7345, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 7630 del 12 maggio 2020, reg. UCB n. 506 del 14 maggio 2020;

Vista l'iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea *PRIMA «Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area»,* istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Visto il bando transnazionale *PRIMA Call* 2018, comprensivo delle *Guide Lines for Applicants*, pubblicato dalla iniziativa PRIMA in data 6 febbraio 2018, con scadenza il 17 aprile 2018 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2018 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa;

Considerato che per l'Iniziativa *PRIMA* 2018 di cui trattasi non è stato possibile procedere alla emanazione dell'avviso integrativo;

Vista la decisione finale dell'Iniziativa *PRIMA* con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*VEGGIE-MED-CHEESES Valorisation of thistle curdled CHEESES in MEDiterranean marginai areas*», avente come obiettivo finale la individuazione, caratterizzazione e purificazione di nuovi coagulanti da specie di cardo non ancora caratterizzate (o caratterizzate in un numero limitato di studi o in studi datati), utilizzabili per la produzione su larga scala di formaggi tipici del bacino del Mediterraneo, sia già tradizionalmente prodotti, per lo più a livello artigianale, con estratti vegetali da cardo (Caciofiore e Torta del Casar), sia prodotti su scala industriale con caglio animale e/o altri coagulanti (Queso de Murcia e Feta). Ulteriore obiettivo del Progetto è l'implementazione di un sistema agronomico a basso impatto ambientale, basato sull'uso limitato (*zero/low input*) di fertilizzanti (esclusivamente naturali) e sistemi di controllo delle infestanti non chimici, per la coltivazione di cardi destinati alla preparazione/estrazione di coagulanti per la caseificazione, in aree del Mediterraneo che possano supportare sistemi di irrigazione con acque piovane (Centro Italia, Nord Tunisia) e con un costo complessivo pari a euro 842.500,00;

Vista la nota n. 473 dell'11 gennaio 2019, a firma del dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando *PRIMA* 2018 e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo *VEGGIE-MED-CHEESES*;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593/2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;
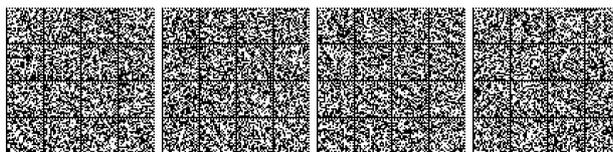
Visto il decreto direttoriale n. 1196 del 20 giugno 2019 reg. UCB n. 1164 del 17 luglio 2019, di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof.ssa Maria Rosaria Corbo e di eventuali sostituti;

Atteso che l'esperto prof.ssa Maria Rosaria Corbo ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*VEGGIE-MED CHEESES*» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università Politecnica delle Marche;

CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria);

Visto il *Consortium Agreement* trasmesso dai beneficiari;

Attesa la comunicazione e mail del 30 aprile 2020 da parte del Segretariato della *CALL* di cui trattasi, acquisita per il tramite dell'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, con la quale vengono comunicate le date definitivamente fissate per l'inizio delle attività dei progetti partecipanti alla *CALL*;

Dato atto che con la predetta comunicazione la data di inizio del progetto *VEGGIE-MEDCHEESES* è fissata al 1° maggio 2019;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il Capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato i seguenti COR. n. 2124542 per Università Politecnica delle Marche e COR. n. 2124173 per CREA;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure *Deggendorf*: n. 6231556 del 26 giugno 2020 per Università Politecnica delle Marche e n. 6231559 del 26 giugno 2020 per CREA;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la procura notarile del 21 novembre 2019, rep. n. 4.152 a firma del dott. Marco Giuliani, notaio in Roma, con la quale è stato nominato quale soggetto capofila l'Università Politecnica delle Marche;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «*VEGGIE-MED-CHEESES*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° maggio 2019 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 499.750,00 della forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto *FIRST* 2018, cap. 7345, di cui al decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019, n. 1-31.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma;

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma *PRIMA* e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1581

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione.

20A03879

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 luglio 2020.

Indicazione del prezzo medio ponderato della terza *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro a 153 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 36312 del 12 maggio 2020, che ha disposto per il 14 maggio 2020 l'emissione della terza *tranche* di buoni ordinari del Tesoro, con scadenza 14 ottobre 2020, della durata residua di 153 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 36312 del 12 maggio 2020 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione della terza *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro del 14 maggio 2020, emessi con decreto n. 36312 del 12 maggio 2020, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 153 giorni è risultato pari allo 0,024%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,990.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 15 del decreto citato è pari a 100,000.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a -0,473% e a 1,020%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2020

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

20A03948

DECRETO 17 luglio 2020.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 185 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 42942 del 27 maggio 2020, che ha disposto per il 29 maggio 2020 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 185 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 42942 del 27 maggio 2020 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 maggio 2020, il rendimento medio ponderato dei buoni a 185 giorni è risultato pari a 0,012%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,994.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,485% e a 1,009%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2020

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

20A03949

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 luglio 2020.

Criteri e modalità di riparto del Fondo, avente una dotazione di 3,5 miliardi di euro, istituito presso il Ministero dell'interno dall'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per concorrere ad assicurare ai comuni, alle province ed alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'art. 106 del citato decreto-legge che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore delle province e città metropolitane, per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19;

Considerato che il comma 1 del citato art. 106 stabilisce che con decreto del Ministero dell'interno, di con-

certo con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del suddetto Fondo tra gli enti di ciascun comparto, sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate al netto delle minori spese, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato, a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese;
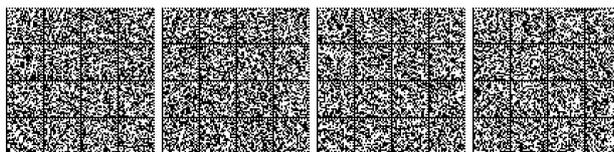
Visto il comma 2 dello stesso art. 106 che dispone l'istituzione di un tavolo tecnico per monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19, con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate da servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, prevedendo, altresì, che il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19 per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020 di istituzione del tavolo tecnico di cui al predetto art. 106 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Considerate le prime valutazioni tecniche operate dal citato tavolo, sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate al netto delle minori spese, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, la cui sintesi è riportata negli allegati A «Nota metodologica comuni» e B «Nota metodologica province e città metropolitane», allegate al presente decreto per farne parte integrante;

Tenuto conto dell'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 23 giugno 2020 sui decreti attuativi di cui agli articoli 177 (Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico), 180 (Ristoro ai comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia) e 181 (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio) del più volte citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Tenuto conto, altresì, che, ai sensi dello stesso comma 1 del menzionato art. 106, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE, è stata erogata una quota pari al trenta per cento della componente del citato Fondo spettante agli enti di ciascun comparto;

Considerato che, ai sensi del comma 3 del più volte citato art. 106 possono essere attivati monitoraggi presso comuni, province e città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal tavolo tecnico per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del presente decreto e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni, province e città metropolitane;

Considerato, infine, che il penultimo periodo del comma 1 dello stesso art. 106 prevede che, a seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 15 luglio 2020.

Decreta:

Art. 1.

Criteri e modalità di riparto del Fondo

1. I criteri e le modalità di riparto del Fondo istituito dall'art. 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - comparto comuni - per concorrere ad assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, sono individuati nell'allegato A «Nota metodologica comuni».

2. I criteri e le modalità di riparto del Fondo istituito dal menzionato art. 106, comma 1 - comparto province e città metropolitane - per concorrere ad assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, sono individuati nell'allegato B «Nota metodologica province e città metropolitane».

3. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2020

Il vice Capo Dipartimento vicario per gli affari interni e territoriali
TIRONE

Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA
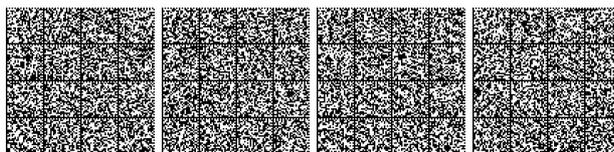
ALLEGATO *A*

Allegato A – Nota metodologica comuni

Premessa

La metodologia di seguito esplicitata individua i criteri e le modalità di riparto del fondo tra i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate al netto delle minori spese, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato, a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. Con particolare riferimento all'inclusione delle unioni di comuni e delle comunità montane, si precisa che gli enti in questione gestiscono direttamente alcune funzioni per le quali è stata delegata anche la gestione e la riscossione di talune delle entrate comunali, in massima parte di natura extratributaria, e, di conseguenza, i comuni deleganti non rilevano nel proprio bilancio le relative entrate e/o spese.

I richiamati criteri e modalità di riparto sono stati definiti dal Tavolo ex art. 106, decreto legge n. 34/2020, con il supporto tecnico di SOSE per quanto attiene la valutazione delle variazioni di spesa. In particolare, l'individuazione dei richiamati criteri e modalità di riparto del fondo non ha potuto prescindere da una preliminare valutazione complessiva delle stime relative alle perdite di gettito, nonché alle minori/maggiori spese attese nel 2020 per effetto dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

Tali valutazioni, che si concretizzano nelle stime di seguito indicate, sono basate sulle informazioni attualmente disponibili, che non possono considerarsi esaustive degli effetti della crisi innescata dalla pandemia; l'impatto economico che complessivamente ne deriverà, in particolare sugli equilibri finanziari degli enti, potrà essere solo successivamente meglio focalizzato nel corso del monitoraggio previsto, sulla base dei dati di entrata e di spesa disponibili nei prossimi mesi. Occorre, in particolare, evidenziare che le stime elaborate, soprattutto per quanto concerne le entrate comunali di maggior consistenza (IMU, Tari e Addizionale comunale all'Irpef), che costituiscono circa il 70% del volume totale delle entrate proprie 2019, non hanno potuto fare affidamento su valori riferibili all'andamento del primo semestre 2020, in quanto soggette a scadenze di pagamento sospese o, comunque, con esiti non sufficientemente consolidati alla data attuale.

A livello metodologico, si è provveduto quindi alle seguenti elaborazioni:

a) stima della perdita di gettito per le entrate sia tributarie che extratributarie;

b) stima dei risparmi e/o incrementi di spese su funzioni fondamentali e non fondamentali;

c) individuazione dei ristori relativi alle minori entrate già finanziati;

d) individuazione dei ristori relativi alle maggiori spese già finanziati.
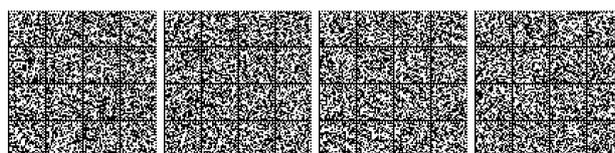
Ciò premesso, rinviando all'esposizione di dettaglio contenuta al paragrafo "La valutazione delle variazioni di entrata" e al paragrafo "La valutazione delle variazioni di spesa", si evidenzia che le stime delle minori entrate e delle maggiori/minori spese sono state effettuate esclusivamente ai fini del riparto dei 3 miliardi previsti a legislazione vigente; la valutazione sull'eventuale integrazione del fondo per l'esercizio 2020 richiede ulteriori approfondimenti, anche con riferimento alla quantificazione delle maggiori/minori spese.

Il fabbisogno sopra richiamato non tiene conto, peraltro, dei risparmi di spesa derivanti dalla sospensione mutui CDP-MEF, pari a circa 260 milioni di euro (art. 112, decreto legge n. 18/2020) e di eventuali risparmi derivanti da rinegoziazioni autonome degli enti. Parimenti, la valutazione del fabbisogno non considera per ora i possibili ulteriori maggiori oneri, legati, in particolare, alle riaperture dei servizi scolastici e per l'infanzia, sui quali non c'è attualmente sufficiente informazione per tracciare uno scenario affidabile.

Infine, il Tavolo di confronto ex art. 106 del decreto legge n. 34/2020 ha ritenuto di non considerare i prelievi sul soggiorno (imposta di soggiorno e contributo di sbarco isole minori *ex* d.lgs. n. 23/2011; contributo *ex* dl n. 78/2010), in quanto è confermata l'intenzione del Governo di assicurare alle perdite connesse a tali prelievi un ristoro specifico, dotato di un congruo stanziamento. Tale scelta comporta la riduzione complessiva del perimetro delle entrate oggetto di analisi per circa 595 mln di euro e l'esclusione conseguente delle perdite specifiche, unitamente ai ristori già riconosciuti per effetto dell'art. 180 del decreto legge n. 34/2010.

Ciò premesso, nel corso degli esercizi 2020 e 2021 il Tavolo ex art. 106, decreto legge n. 34/2020, continuerà l'attività di monitoraggio in itinere ed ex post, sulla base degli effettivi andamenti dei gettiti, in modo da assicurare il ristoro delle effettive perdite di gettito, al netto delle maggiori/minori spese, in favore di ciascun ente locale. Nel caso in cui il minor gettito stimato risulterà superiore a quello effettivamente realizzato, saranno regolati i reciproci rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, nonché all'interno e tra i comparti degli enti locali, sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La valutazione delle variazioni di entrata

La valutazione delle perdite di gettito è stata effettuata sulla base dei dati di riscossione delle entrate proprie dei Comuni, delle Unioni di comuni e delle Comunità montane. In particolare, a livello metodologico, si è ritenuto opportuno utilizzare come base di riferimento il SIOPE 2019, in assenza di fonti esterne (es. F24 o altro), nonché, laddove possibile, gli andamenti delle riscossioni nel periodo gennaio-maggio 2020. Di conseguenza, per IMU e Addizionale comunale all'Irpef, la base di riferimento per l'anno 2019 è data dalle risultanze dei pagamenti effettuati tramite il modello F24, mentre per tutte le altre entrate tributarie ed extra tributarie sono stati utilizzati i dati SIOPE (2019 e 2020).

Il decreto legge n. 34/2020 prevede, poi, interventi di ristoro specifici per IMU (74,9 mln), imposta di soggiorno (100 mln) e tassa di occupazione del suolo pubblico (140 mln)[1], per un ammontare complessivo di 314,9 milioni. Di questi ristori, come richiamato in premessa, ed ai soli fini del riparto, non viene considerato quello relativo all'imposta di soggiorno.

La valutazione delle perdite di gettito, con eccezione delle stime relative all'IMU e all'Addizionale comunale all'Irpef, per le quali sono stati utilizzati i dati F24 anno 2019, è stata effettuata sulla base dei dati di riscossione delle entrate proprie di Comuni, Unioni di comuni e Comunità montane, riclassificati per omogeneità in 23 fonti di entrata che raggruppano le voci di 5° livello Siope (Appendice – Le classificazioni delle fonti di entrata). I dati di riscossione anche infra-annuali relativi a IMU e Addizionale comunale all'Irpef sono stati ricavati dalle riscossioni mensili comunicate dal sistema F24. Va segnalato che tra le entrate è stata considerata anche la quota ascrivibile a dividendi di società partecipate della tipologia "04" del Tit. III (voce riclassificata "400_1").

Per ciascuna fonte di entrata è stato definito un quartetto di formule, o parametri, che stimano le variazioni per il 2020 delle entrate relative agli incassi dei seguenti periodi:

- gennaio-febbraio 2019;
- marzo-maggio 2019;
- giugno-agosto 2019;
- settembre-dicembre 2019.

In fase di valorizzazione delle variazioni stimate si è ritenuto di considerare i dati effettivi di incasso 2020, disponibili per il periodo gennaio-maggio, con l'accorgimento di confrontare 2020 e 2019 sulla base di dati riferiti allo stesso momento di osservazione (il 27 giugno 2020 per il periodo gennaio-maggio 2020; il 27 giugno 2019 per l'omologo periodo 2019). Le variazioni sono poi state applicate ai dati di riscossione definitivi del 2019.

Non è stata presa in considerazione la variazione relativa al periodo gennaio-febbraio, salvo per alcuni casi in cui è stata valorizzata una perdita specifica (tra il 5% e il 15%) da ricondurre a pagamenti non intervenuti per qualsiasi motivo, ad esempio ritardi naturali nel pagamento di tariffe, canoni e imposte temporanee, successivamente depotenziati dall'emergenza intervenuta.

[1] Artt. 177 "Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico", 180 "Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia" e 181 "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio. Il comma 1-bis dell'articolo 181 del decreto legge n. 34/2020 ha incrementato di ulteriori 12,5 il ristoro per Tosap/Cosap, portandolo da 127,5 milioni a 140 milioni, per estendere dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020 l'esonero Tosap/Cosap ai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Le variazioni osservate sul periodo marzo-maggio sono state azzerate in caso di aumento e considerate in misura variabile (dal 30% al 100%) ai fini della stima, nonché imponendo dei vincoli di perdita, a seconda del tipo di entrata.

Le variazioni imputate ai periodi non osservabili (giugno-agosto e settembre-dicembre) sono state invece valutate:

- in funzione della riduzione osservata marzo-maggio, con coefficienti di norma decrescenti nel caso di fonti di entrata collegate in vario modo a "consumi" modulabili nel tempo e indicando in taluni casi dei vincoli di perdita anch'essi decrescenti;
- sulla base di valori uniformi in genere decrescenti, nel caso di fonti di entrata collegate a cespiti fissi o comunque meno modulabili nel tempo (tipicamente, IMU, Tari, Add.le Irpef).

Il gettito della "Tari-tributo", riscontrabile nella contabilità dei comuni, è stato arricchito con una stima del gettito "Tari-corrispettivo", che invece non viene registrato nei bilanci in quanto di norma affidato al soggetto gestore del servizio rifiuti (art. 1, co. 688, della legge n.147/2013). Si deve infatti tener conto che per circa mille enti la Tari accertata in bilancio è nulla o non corrisponde alla reale dimensione finanziaria del settore "rifiuti", essenzialmente in ragione dell'adozione della Tari corrispettiva. Il ricorso ad una stima deriva dalla sostanziale identità degli effetti delle perdite di gettito da Tari-corrispettivo sui bilanci comunali, ancorché con modalità in parte indirette. Anche in questi casi, infatti, il comune è il soggetto competente nella determinazione delle tariffe e delle eventuali agevolazioni e le perdite dovute all'emergenza non modificano – se non marginalmente – gli obblighi contrattuali tra comune e gestore. Nell'introduzione di questa posta sono stati integrati alcuni dati di gettito 2019 relativi alla Tari-tributo particolarmente bassi ed incoerenti con altre fonti disponibili, evidentemente frutto di errori o ritardi nella regolarizzazione degli incassi.

La tabella 1, sotto riportata, riporta nel dettaglio i criteri di valutazione delle entrate.
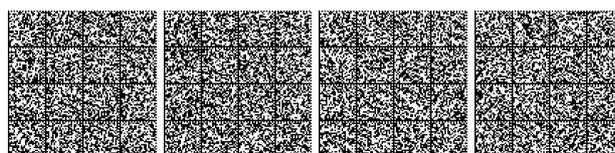
Tabella 1 – Criteri valutazione delle variazioni di entrata (anno 2020) – Comuni, Unioni di comuni e Comunità montane

Tipologia Entrata	Fonte	Criterio perdita gettito Gen -Feb 2020 (A)	Criterio perdita gettito Mar-Mag 2020 (B)	Criterio perdita gettito Giu-Ago 2020 (C)	Criterio perdita gettito Set-Dic 2020 (D)
101 - IMU-Tasi	F24	0%	se diff 2020-2019 positiva: 0, altrimenti 30% diff	-7% 2019	-5% 2019
102 - Add.le IRPEF	F24	0%	se diff 2020-2019 positiva: 0, altrimenti 30% diff	-8% 2019	-4% 2019
103 - Soggiorno	SIOPE	- 10% 2019	se diff 2020-2019 positiva: 0, altrimenti diff	la differenza minore tra: diff Mar-Mag 2020-2019 (B) e - 40% 2019	la differenza minore tra: 50% diff Mar-Mag 2020-2019 (B) e -25% 2019
104 - TARI e TARI corrispettivo (stima)	SIOPE	0%	se diff 2020-2019 positiva: 0, altrimenti - 20% 2019	-13% 2019	-9% 2019
105 - Tosap-Cosap	SIOPE	- 5% 2019	se diff 2020-2019 positiva: 0, altrimenti la differenza minore tra diff 2020-2019 *80% e -40% 2019	la differenza minore tra diff Mar-Mag 2020-2019 (B) *80% e -25% 2019	la differenza minore tra diff Mar-Mag 2020-2019 (B) *50% e -12,5% 2019
106 - Pubblicità	SIOPE	- 5% 2019	se diff 2020-2019 positiva: 0, altrimenti la differenza minore tra diff% 2020-2019 *80% e -20% 2019	la differenza minore tra diff Mar-Mag 2020-2019 (B) *80% e -15% 2019	la differenza minore tra diff Mar-Mag 2020-2019 (B) *30% e -10% 2019
199_1 - Altri tributi (Compartecipazioni)	SIOPE	0%	se diff 2020-2019 positiva: 0, altrimenti 33% diff	i due terzi della diff Mar-Mag 2020-2019 (B)	un terzo della diff Mar-Mag 2020-2019 (B)
199_2 - Altri tributi (Propri)	SIOPE	0%	se diff 2020-2019 positiva: 0, altrimenti 66% diff	la differenza minore tra -10% 2019 e la diff Mar-Mag 2020-2019 (B), con un minimo del -30% 2019	la differenza minore tra -7% e il 40% di diff Mar-Mag 2020-2019 (B), con un minimo del -15% 2019
199_3 - Altri tributi (Casinò)	SIOPE	- 10% 2019	se diff 2020-2019 positiva: 0, altrimenti diff * 30%	-0,75% 2019	-0,75% 2019
301 - Gas-energia	SIOPE	- 4% 2019	la differenza minore tra diff Gen-Mag 2020-2019 (A) * 40% e - 4% 2019	ladifferenza minore tra diff Mar-Mag 2020-2019 (B) * 50% e - 4% 2019	-4% 2019
311 - Asili nido	SIOPE	- 15% 2019	se diff 2020-2019 positiva: 0, altrimenti diff	la differenza minore a tra diff Mar-Mag 2020-2019 (B)e - 50% 2019	-10% 2019
312 - Servizi scuola	SIOPE	- 15% 2019	se diff 2020-2019 positiva: 0, altrimenti diff	la differenza minore tra diff Mar-Mag 2020-2019 (B)e - 50% 2019	-10% 2019
313 - Proventi cultura/turismo/sport	SIOPE	- 10% 2019	se diff 2020-2019 positiva: 0, altrimenti diff	se diff Mar-Mag 2020-2019 (B) positiva: -20%, altrimenti i due terzi della diff Mar-Mag (B)	se diff Mar-Mag 2020-2019 (B) positiva: -20%, altrimenti il 25% della diff Mar-Mag (B)
314 - Servizi sociali	SIOPE	- 10% 2019	se diff 2020-2019 positiva: 0, altrimenti diff * 30%	-10% 2019	-10% 2019
314_1 - Servizi sociali (Servizi funebri)	SIOPE	0%	se diff 2020-2019 positiva: 0, altrimenti diff * 33%	0%	0%
315 - Diritti amm.vi	SIOPE	0%	se diff 2020-2019 positiva: 0, altrimenti diff	il 25% della diff Mar-Mag 2020-2019 (B)	il 12,5% della diff Mar-Mag 2020-2019 (B)
316 - Parcheggi	SIOPE	0%	se diff 2020-2019 positiva: 0, altrimenti diff	la differenza minore tra i due terzi di diff Mar-Mag 2020-2019 (B) e -20% 2019	la differenza minore tra un terzo di diff Mar-Mag 2020-2019 (B) e -10% 2019
317 - Trasporto pubblico locale	SIOPE	0%	se diff 2020-2019 positiva: 0, altrimenti diff	Diff Mar-Mag 2020-2019 (B) * 66,6%	Diff Mar-Mag 2020-2019 (B) * 33,3%
321 - Concessioni/fitti	SIOPE	- 10% 2019	se diff 2020-2019 positiva: 0, altrimenti diff * 50%	la differenza minore tra Diff Mar-Mag 2020-2019 (B) * 40% e - 8% 2019	la differenza minore tra Diff Mar-Mag 2020-2019 (B) * 10% e - 4%
331 - Multe	SIOPE	0%	se diff 2020-2019 positiva: 0, altrimenti diff	se diff Mar-Mag 2020-2019 (B) positiva: -20%, altrimenti un terzo della diff Mar-Mag 2019 (B)	0%
399 - Proventi Vari	SIOPE	0%	la differenza minore tra il 30% diff 2020-2019 e - 8% 2019	-8% 2019	-8% 2019
400_1 - Altre Extratributarie (Dividendi)	SIOPE	0%	se diff 2020-2019 positiva: 0, altrimenti diff	-25% 2019	-25% 2019
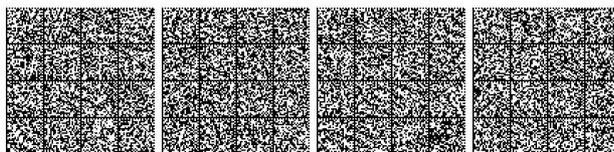
Occorre segnalare, poi, che l'inserimento di poste di origine diversa da Siope – incassi IMU, Addizionale comunale all'Irpef e Tari-corrispettivo – ha reso necessarie attività di verifica della coerenza complessiva delle entrate considerate, al fine di evitare errori di duplicazione tra valori inseriti e eventuali collocazioni anomale delle entrate Siope, tipicamente in voci residuali (altre imposte o tasse). Una analoga condotta è stata ritenuta opportuna con riferimento ai gettiti Tosap-Cosap e Imposta di soggiorno/Contributo di sbarco, oggetto di elaborazioni e rettifiche in occasione dei recenti citati di riparto di risorse di cui agli articoli 180 e 181 del dl n.34/2020.

Inoltre, alla luce delle rilevanti incertezze che tuttora permangono in relazione alle dinamiche dei gettiti e alla notevole diversificazione nella composizione delle diverse fonti di entrata tra gli enti, in particolare quelli di minore dimensione, si è ritenuto di individuare una soglia minima di perdita complessiva per grandi classi tipologiche di enti. Considerando più elevato il rischio di sottovalutazione delle perdite di gettito con riferimento agli enti più esposti alla caduta delle attività connesse all'attrattività dei territori e al turismo, tale soglia è stata diversificata a seconda della dimensione delle presenze turistiche di fonte Istat, rilevate al 2018, con la seguente scalatura: comuni con presenze giornaliere fino a 1 volta la propria popolazione residente, -5%; comuni con presenze giornaliere fino a 7 volte la popolazione, -7%; comuni con presenze superiori a 7 volte la popolazione, -9%. Tale correttivo ha interessato un totale di circa 500 comuni.

A livello di comparto, alla luce delle richiamate valutazioni, la stima complessiva di perdita di gettito è, allo stato, pari a circa **4,9 miliardi** di euro (Tabella 2), comprensivo della valutazione relativa all'imposta di soggiorno che non concorrerà al riparto. Al riguardo, si precisa che la stima potrebbe essere oggetto di revisioni in sede di riparto per le richiamate verifiche di coerenza complessiva delle entrate considerate, al fine di evitare errori di duplicazione tra valori inseriti e eventuali collocazioni anomale delle entrate Siope, tipicamente in voci residuali (altre imposte o tasse).
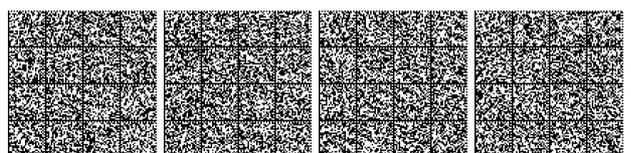
Tabella 2 – Valutazione delle variazioni di entrata (anno 2020, dati in euro) – Comuni, Unioni di comuni e Comunità montane

Tipologia Entrata	Fonte	Totale 2019	Stima perdita 2020	Perdita %
101 - IMU-Tasi	F24	17.349.412.324,75	- 1.062.669.834,64	-6,13%
102 - Add.le IRPEF	F24	4.647.748.431,00	- 208.559.738,38	-4,49%
103 - Soggiorno	Siope	596.013.212,90	- 310.380.182,98	-52,08%
104 - TARI	Siope	9.960.707.304,90	- 1.147.845.676,27	-11,52%
104_1 - TARIC	stima	415.508.373,31	- 48.996.043,13	-11,79%
105 - Tosap-Cosap	Siope	817.520.703,45	- 264.446.160,96	-32,35%
106 - Pubblicità	Siope	427.845.930,86	- 130.328.333,15	-30,46%
199_1 - Altri tributi	Siope	92.243.549,13	- 5.715.170,62	-6,20%
199_2 - Altri tributi	Siope	713.284.436,48	- 108.763.859,13	-15,25%
199_3 - Altri tributi	Siope	109.444.579,75	- 44.486.713,63	-40,65%
301 - Gas-energia	Siope	467.447.147,24	- 35.262.066,60	-7,54%
311 - Asili nido	Siope	219.909.809,66	- 86.350.193,67	-39,27%
312 - Servizi scuola	Siope	813.735.908,21	- 299.303.237,18	-36,78%
313 - Proventi cultura/turimo/sport	Siope	230.934.310,84	- 91.393.485,14	-39,58%
314 - Servizi sociali	Siope	206.195.112,37	- 19.110.411,35	-9,27%
314_1 - Servizi sociali	Siope	190.948.581,75	- 6.228.496,20	-3,26%
315 - Diritti amm.vi	Siope	448.041.822,59	- 71.803.138,00	-16,03%
316 - Parcheggi	Siope	273.132.966,09	- 103.695.952,64	-37,97%
317 - Trasporti	Siope	444.866.041,07	- 128.890.739,74	-28,97%
321 - Concessioni/fitti	Siope	1.876.666.409,02	- 194.226.072,97	-10,35%
331 - Multe	Siope	1.765.219.683,79	- 258.700.980,69	-14,66%
399 - Proventi Vari	Siope	1.111.634.425,69	- 87.323.505,84	-7,86%
400_1 - Altre Extratributarie	Siope	646.880.926,31	- 173.152.268,56	-26,77%
TOTALE COMUNI		**43.825.341.991,17**	**- 4.887.632.261,46**	**-11,15%**
Unioni di comuni		214.631.749,76	- 37.063.024,53	-17,27%
Comunità Montane		110.273.639,10	- 14.145.052,47	-12,83%
TOTALE COMPLESSIVO		**44.150.247.380,03**	**- 4.938.840.338,46**	**-11,19%**

La valutazione delle variazioni di spesa

La valutazione delle potenziali variazioni di spesa sul comparto comuni per effetto della pandemia da Covid-19 e delle misure di contenimento adottate per contrastarla è stata compiuta da SOSE distinguendo gli impatti su due possibili piani: un primo piano considerato è quello delle riduzioni di spesa per effetto del *lockdown* e un secondo piano è relativo alle variazioni di spesa legate al cambiamento nella modalità di offerta dei servizi e/o della domanda dei servizi stessi.

Il documento sottoposto al Tavolo tecnico, comprensivo di valutazioni per ciascuna funzione fondamentale e per le funzioni non fondamentali, è ripreso in sintesi nella presente nota metodologica, anche alla luce della proposta dell'ANCI di limitare le valutazioni relative alle minori spese alle riduzioni di spesa per effetto del *lockdown* (oneri accessori del personale e utenze), motivata dalla forte incertezza del contesto, con particolare riferimento ai settori della scuola e dei rifiuti. Tale proposta condivisa dal Tavolo porta ad esporre con il necessario dettaglio le stime di minore spesa che si ritiene di applicare nell'ambito di questo riparto e a rimandare gli approfondimenti sulle altre dinamiche di spesa nel seguito del monitoraggio. Si deve inoltre aggiungere che, al fine di tenere conto fin d'ora in modo prudente delle minori spese di gestione dei servizi a domanda individuale connessi all'Istruzione e agli Asili nido è stata decurtata del 30% ai fini del computo del riparto oggetto di questa nota. Una analoga decurtazione è applicata alle minori entrate stimate con riferimento alle funzioni non fondamentali sulla base dei proventi dei servizi cultura/turismo/sport. Tale decurtazione è applicata alla base di calcolo dei costi imputabili ridotti al fine di considerare la più contenuta struttura di costo connessa a tali servizi[2]. Le riduzioni considerate in questi ambiti ammontano nel complesso a circa 130 milioni.

Il Tavolo tecnico ex art. 106, decreto legge n. 34/2020, per quanto attiene le variazioni di spesa di ciascuna funzione fondamentale, continuerà il monitoraggio in itinere, tenendo conto della richiamata analisi predisposta da SOSE.

[2] Considerato che le voci di spesa relative alle funzioni non fondamentali sono soltanto in parte correlate alle entrate, poiché ascrivibili solo parzialmente ai servizi a domanda individuale, si computano come minori spese soltanto la metà delle minori entrate stimate. Inoltre, per prevenire effetti distorsivi, è stata effettuata una normalizzazione delle minori spese affinché non fossero superiori a 6,52 euro per abitante.

Riduzioni di spesa per effetto del lockdown

Ai fini della determinazione delle variazioni di spesa per effetto del *lockdown*, a seguito dei confronti avvenuti con IFEL/SOSE in sede di riunioni tecniche, è stata considerata una potenziale riduzione di spesa derivante dal risparmio dovuto alla contrazione degli oneri legati agli straordinari per il personale, alla mancata erogazione dei buoni pasto e alla parziale riduzione dei costi di struttura:

- *oneri per il personale*. È stato determinato il peso delle spese per "straordinario personale" e "buoni pasto" sul totale della spesa corrente relativa alla voce "Redditi da lavoro dipendente" da fonte SIOPE. Per l'annualità 2019 tale peso è risultato pari al 2,1735%. Considerato che il *lockdown* ha determinato il parziale blocco delle attività per oltre due mesi e che lo *smart-working* è stato largamente adottato dalle pubbliche amministrazioni e realisticamente si protrarrà fino a cessata emergenza, si è giunti a considerare la percentuale dello 0,3895% per effetto del riproporzionamento del suddetto peso sui 4 mesi di parziale chiusura (stimando per i primi 2 mesi un effetto del 70% e per i restanti 2 un impatto del 40%). Si precisa che, per i comuni il cui risultato in termini di variazione di spesa pro-capite era superiore al 97° percentile o inferiore al 3° percentile della distribuzione delle variazioni di spesa dei comuni della rispettiva fascia di abitante, la variazione per abitante è stata assunta pari al valore del percentile soglia e poi riportata al corrispondente valore in euro;
- *utenze*. È stata scorporata la componente relativa all'energia elettrica, sebbene sia evidente che anche su questa voce si siano registrati dei risparmi, perché avrebbe potuto introdurre distorsioni legate alle spese per illuminazione pubblica, certamente incomprimibili anche in fase di *lockdown*; le restanti utenze potenzialmente oggetto di riduzione consumi e congiuntamente spesa sono state considerate separatamente, analizzando distintamente le voci "acqua", "gas" e "utenze e canoni per altri servizi nac". Per ciascuna di queste voci è stato considerato il peso sul totale della spesa corrente per acquisto di beni e servizi da fonte SIOPE 2019. Per la voce "acqua" il peso è risultato pari allo 0,9187%, per il "gas" all'1,8338% e per le "utenze n.a.c." all'1,1438%. Il peso della voce "acqua" è stato riproporzionato sui 4 mesi di parziale chiusura, stimando per i primi 2 mesi un effetto dell'80% e per i restanti 2 un impatto del 40%. I pesi di "gas" e "utenze n.a.c." sono invece stati considerati ipotizzando un impatto dell'80% sui primi due mesi e del 10% per i restanti due. Per completezza di informazione si segnala che il peso utilizzato per l'acqua è pari a 0,001837, per il gas pari a 0,002751 e per le utenze e canoni per altri servizi n.a.c. pari a 0,001716.

Ai fini della determinazione delle minori spese per ciascuna tipologia di utenza, i pesi così determinati sono stati applicati alla spesa per acquisti di beni e servizi del totale funzioni desunta dai Certificati Consuntivi[3], con riferimento all'annualità 2018, opportunamente normalizzata rispetto alla distribuzione sul totale comparto per i valori inferiori al 3° o superiori al 97° percentile.

[3] Per i comuni per cui non è disponibile il dato da Certificato Consuntivo 2018 le informazioni di bilancio sono state recuperate dagli anni precedenti, percorrendo a ritroso la serie storica 2017-2010, sempre facendo riferimento alla sola spesa per il personale. In assenza di un'informazione utilizzabile da Certificato Consuntivo è stato preso a riferimento il dato da fonte SIOPE 2019.
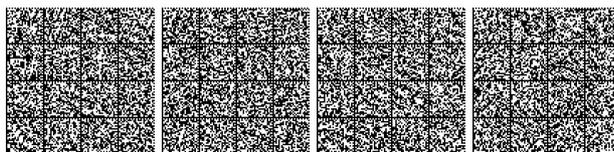
Per il complesso del comparto la riduzione di spesa stimata ammonta a 53,58 milioni di euro di minori spese relative al personale, 54,27 milioni di euro per effetto della contrazione delle utenze relative all'acqua, 81,25 milioni di euro per il gas e 50,67 milioni di euro per le "altre utenze n.a.c.". Di seguito una tabella riepilogativa di dettaglio.

	Riduzioni di spesa	**Aumenti di spesa**	**Variazione di spesa**
	(€)	**(€)**	**(€)**
Buoni pasto e straordinari personale	- 53.583.184,48	-	- 53.583.184,48
Utenze acqua	- 54.272.179,82	-	- 54.272.179,82
Utenze gas	- 81.247.958,07	-	- 81.247.958,07
Altre utenze n.a.c. (contratti di calore)	- 50.674.759,57	-	- 50.674.759,57
TOTALE	**-239.778.081,94**	**-**	**-239.778.081,94**

Per quanto riguarda le Unioni di comuni e le Comunità montane, al fine di adempiere una valutazione sintonica con quanto determinato per i comuni e non avendo a disposizione i dati da Certificati Consuntivi, è stata considerata come base di partenza per l'analisi la spesa corrente di cassa da fonte SIOPE relativa all'annualità 2019, con riferimento alla spesa per personale (voce "Redditi da lavoro dipendente") e alla spesa per acquisti di beni e servizi (voce "Acquisto di beni e servizi"). A tali spese sono stati applicati gli stessi pesi definiti per il comparto comuni, sopra esplicitati, determinando una stima di minori spese relative al personale pari a 2,04 milioni di euro, a 1,90 milioni di euro per la contrazione delle utenze di acqua, a 2,84 milioni di euro per il gas e infine a 1,77 milioni di euro per le "altre utenze n.a.c.", per un totale di 8,55 milioni di euro.

In fase applicativa, al fine di non penalizzare eccessivamente le aggregazioni comunali, che hanno una struttura di entrate di riferimento significativamente ridotta (nel complesso circa 60 mln. di euro) e quei comuni con una analoga sproporzione tra ammontare della perdita di entrate stimata e ammontare dei minori costi da *lockdown* imputati, è stato posto un vincolo all'ammontare massimo di tali minori costi imputati, così che non possano superare il 9% della minor perdita stimata (a fronte di una media di incidenza del 5,7% sul comparto comunale). Tale vincolo incide in modo significativo sulle aggregazioni, per le quali i minori costi in questione imputati passano da 8,55 mln. a 3,94 mln., mentre incide in misura complessivamente trascurabile per il sottocomparto "Comuni", per il quale tali minori spese imputate passano da 239,78 a 232,60 milioni di euro.

Criteri e modalità di riparto 3.000 milioni

Alla luce dell'analisi sopra riportata, ai fini del riparto delle risorse disponibili (3.000 milioni), si procede con la metodologia sotto riportata.

1° step: calcolo della variazione di entrata per ciascun comune, unione di comuni, comunità montana
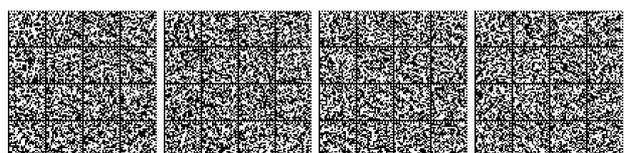
Le percentuali stimate di minor gettito di cui alla Tabella 1 (paragrafo "La valutazione delle variazioni di entrata"), applicate alla composizione delle entrate di ciascun ente determinano l'ammontare complessivo della perdita stimata. Al riguardo, si precisa che:

- non sono considerate le entrate relative ai prelievi sul soggiorno (ammontare 2019 di riferimento e perdita stimata 2020), in quanto le relative perdite sono oggetto di ristoro con specifica norma (art. 180 "Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia", DL n. 34/2020), il cui stanziamento sarà aumentato con apposita successiva previsione legislativa;
- la stima del minor gettito di ciascun ente, deve tenere conto della verifica di coerenza complessiva delle entrate considerate, al fine di evitare errori di duplicazione tra valori inseriti e eventuali collocazioni anomale delle entrate Siope, tipicamente in voci residuali (altre imposte o tasse).

2° step: sottrazione dei ristori specifici di cui agli artt. 177 e 181, decreto legge n. 34/2020 e del 30% delle minori entrate da servizi domanda individuale.

Alla variazione di entrata di cui al 1° step vengono sottratti:

- i ristori effettivamente assegnati, per effetto della scelta di accantonare il 10% delle somme disponibili a titolo di ristoro Cosap-Tosap (127,5 mln, di cui 12,75 mln. accantonati), art. 181 decreto legge n. 34/2020, per sopperire ad eventuali incompletezze o imprecisioni nei rispettivi riparti e per IMU- strutture ricettive (74,9 mln), art. 177 decreto legge n. 34/2020. I ristori specifici considerati ammontano pertanto, nel complesso, a 189,65 mln. di euro;
- il 30% delle minori entrate stimate relative ai servizi a domanda individuale (311-Asili nido e 312-Servizi scuola e 313 - Proventi cultura/turismo/sport) come indicato nel paragrafo "La valutazione delle variazioni di spesa", per un totale di circa 130 mln. di euro.

Si ottiene così l'ammontare netto delle perdite di gettito stimate, sul quale si applica il correttivo basato sul vincolo di una quota di riduzione minima per fasce di enti, di cui al paragrafo "La valutazione delle variazioni di entrata".

3° step: applicazione della variazione di spesa per ciascun comune, unione di comuni, comunità montana

Al totale del risultato del 2° step, per ciascun ente si applica la variazione di spesa, che si ritiene opportuno in questa fase limitare alle riduzioni relative agli oneri accessori per il personale e alle spese per utenze come descritte nel paragrafo "La valutazione delle variazioni di spesa". Tale scelta mira ad accogliere le riserve espresse dall'ANCI, basate sull'assoluta incertezza del contesto, con particolare riferimento ai settori della scuola e dei rifiuti; le relative tematiche saranno oggetto di ulteriori approfondimenti nel corso dei lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 106 del decreto legge n. 34/2020, con riferimento sia al lato entrate che al lato spese. Considerando la clausola di mitigazione di cui alla conclusione del paragrafo "La valutazione delle variazioni di spesa",
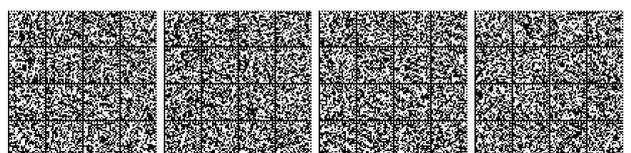
l'ammontare complessivo delle minori spese considerate ai fini del riparto ammonta a 236,54 mln. di euro.

4° step: riproporzionamento e determinazione dell'assegnazione

L'assegnazione dovuta a ciascun ente si ottiene attraverso il riproporzionamento del risultato del 3° step alla somma complessivamente disponibile, pari a 3 miliardi di euro. Tale riproporzionamento tiene conto di un margine di incertezza circa la fisiologica volatilità dei dati utilizzati (cassa 2019 e pagamenti nei diversi periodi 2019 e 2020), che incide particolarmente su enti di piccole dimensioni e con minor capacità di tempestiva regolarizzazione degli incassi, assicurando che l'assegnazione pro capite per abitante per ciascun ente non sia inferiore a 18 euro. In ogni caso, inoltre, l'assegnazione definitiva deve garantire per ciascun ente la quota di acconto già erogata in applicazione dell'articolo 106, comma1 del decreto legge n. 34 del 2020.

Appendice - Le classificazioni delle fonti di entrate

101 - IMU-Tasi	1.01.01.06.001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
	1.01.01.06.002 - Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo
	1.01.01.76.001 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
	1.01.01.76.002 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo
102 - Add.le IRPEF	1.01.01.16.001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
	1.01.01.16.002 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo
103 - Soggiorno	1.01.01.41.001 - Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
	1.01.01.41.002 - Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo
104 – TARI e TARI corrispettivo (stima)	1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
	1.01.01.51.002 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo
	1.01.01.61.001 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
	1.01.01.61.002 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo
	3.01.02.01.021 - Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
105 - Tosap-Cosap	1.01.01.52.001 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
	1.01.01.52.002 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo
	1.01.01.54.001 - Imposta municipale secondaria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
	1.01.01.54.002 - Imposta municipale secondaria riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo
	3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche
106 - Pubblicità	1.01.01.53.001 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
	1.01.01.53.002 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo
199_1 - Altri tributi	1.01.01.50.001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
	1.01.01.60.001 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
	1.01.01.60.002 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente riscosso a seguito di attivita' di verifica e con
	1.01.01.68.001 - Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
	1.01.01.68.002 - Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo
	1.01.03.01.001 - Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
	1.01.04.05.001 - Compartecipazione IVA ai Comuni
	1.01.04.06.001 - Compartecipazione IRPEF ai Comuni
	1.01.04.08.001 - Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi
	1.01.04.98.999 - Altre compartecipazioni alle province n.a.c.
	1.01.04.99.999 - Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.
199_2 - Altri tributi	1.01.01.08.001 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
	1.01.01.08.002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo
	1.01.01.49.001 - Tasse sulle concessioni comunali riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
	1.01.01.49.002 - Tasse sulle concessioni comunali riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo
	1.01.01.50.001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
	1.01.01.95.001 - Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
	1.01.01.95.002 - Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo
	1.01.01.96.001 - Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivita' di gioco n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
	1.01.01.97.001 - Altre accise n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
	1.01.01.97.002 - Altre accise n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo
	1.01.01.98.001 - Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
	1.01.01.98.002 - Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo
	1.01.01.99.001 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
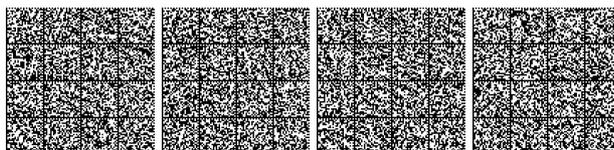
	1.01.01.99.002 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo
199_3 - Altri tributi	1.01.01.70.001 - Proventi dei Casino' riscossi a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
	1.01.01.70.002 - Proventi dei Casino' riscossi a seguito di attivita' di verifica e controllo
301 - Gas-energia	3.01.01.01.004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento
311 - Asili nido	3.01.02.01.002 - Proventi da asili nido
312 - Servizi scuola	3.01.02.01.003 - Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali
	3.01.02.01.008 - Proventi da mense
	3.01.02.01.016 - Proventi da trasporto scolastico
313 - Proventi cultura/turismo/sport	3.01.02.01.004 - Proventi da corsi extrascolastici
	3.01.02.01.005 - Proventi da giardini zoologici
	3.01.02.01.006 - Proventi da impianti sportivi
	3.01.02.01.011 - Proventi da servizi turistici
	3.01.02.01.013 - Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre
	3.01.02.01.018 - Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali
314 - Servizi sociali	3.01.02.01.017 - Proventi da strutture residenziali per anziani
	3.01.02.01.024 - Proventi da servizi sanitari
	3.01.02.01.025 - Entrate per mobilita' sanitaria attiva
314_1 - Servizi sociali	3.01.02.01.014 - Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva
315 - Diritti amm.vi	3.01.02.01.029 - Proventi da servizi di copia e stampa
	3.01.02.01.030 - Proventi da servizi ispettivi e controllo
	3.01.02.01.032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito
	3.01.02.01.033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria
	3.01.02.01.035 - Proventi da autorizzazioni
	3.01.02.01.039 - Proventi dallo svolgimento di attivita' di certificazione
316 - Parcheggi	3.01.02.01.020 - Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri
317 - Trasporti	3.01.02.01.043 - Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti
321 - Concessioni/fitti	3.01.03.01.001 - Diritti reali di godimento
	3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni
	3.01.03.02.001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali
	3.01.03.02.002 - Locazioni di altri beni immobili
	3.01.03.02.003 - Noleggi e locazioni di beni mobili
331 - Multe	3.02.01.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche
	3.02.01.01.002 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche
	3.02.01.01.003 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle amministrazioni pubbliche
	3.02.01.01.004 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche
	3.02.01.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche
	3.02.01.02.001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche
	3.02.01.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.
	3.02.02.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
	3.02.02.01.002 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie
	3.02.02.01.003 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie
	3.02.02.01.004 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie
	3.02.02.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
	3.02.02.02.001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie
	3.02.02.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.
	3.02.03.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese
	3.02.03.01.002 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese
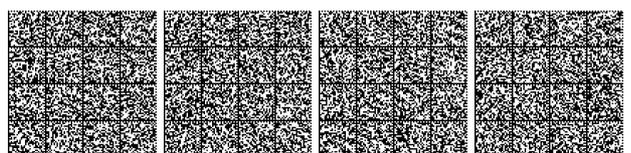
	3.02.03.01.003 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese
	3.02.03.01.004 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese
	3.02.03.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese
	3.02.03.02.001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese
	3.02.03.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.
	3.02.04.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private
	3.02.04.01.002 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle Istituzioni Sociali Private
	3.02.04.01.003 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle Istituzioni Sociali Private
	3.02.04.01.004 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle Istituzioni Sociali Private
	3.02.04.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private
	3.02.04.02.001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private
	3.02.04.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Priv
399 - Proventi Vari	3.01.01.01.001 - Proventi dalla vendita di beni di consumo
	3.01.01.01.002 - Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario
	3.01.01.01.003 - Proventi dalla vendita di flora e fauna
	3.01.01.01.005 - Proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti
	3.01.01.01.006 - Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni
	3.01.01.01.999 - Proventi da vendita di beni n.a.c.
	3.01.02.01.001 - Proventi da alberghi
	3.01.02.01.007 - Proventi da mattatoi
	3.01.02.01.009 - Proventi da mercati e fiere
	3.01.02.01.010 - Proventi da pesa pubblica
	3.01.02.01.015 - Proventi da trasporto carni macellate
	3.01.02.01.019 - Proventi da bagni pubblici
	3.01.02.01.022 - Proventi da servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line
	3.01.02.01.023 - Proventi da servizi per formazione e addestramento
	3.01.02.01.026 - Proventi da licenze d'uso per software
	3.01.02.01.027 - Proventi da consulenze
	3.01.02.01.028 - Proventi da servizi informatici
	3.01.02.01.031 - Proventi da servizi di arbitrato e collaudi
	3.01.02.01.036 - Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale
	3.01.02.01.037 - Proventi da quote associative
	3.01.02.01.038 - Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca
	3.01.02.01.040 - Proventi per organizzazione convegni
	3.01.02.01.041 - Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali
	3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.
400_1- Altre Extratributarie	3.04.02.01.001 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Centrali
	3.04.02.01.002 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali
	3.04.02.01.003 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali
	3.04.02.02.001 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali
	3.04.02.02.002 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali
	3.04.02.02.003 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali
	3.04.02.03.001 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche
	3.04.02.03.002 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche
	3.04.02.03.999 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche
	3.04.03.01.001 - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi
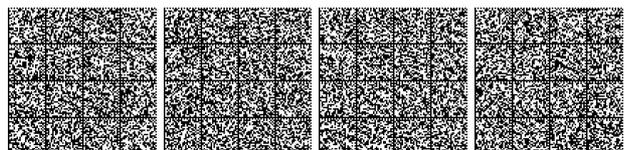
ALLEGATO *B*

Allegato B – Nota metodologica province e città metropolitane

Premessa

La metodologia di seguito esplicitata individua i criteri e le modalità di riparto del fondo tra le province e città metropolitane, sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate al netto delle minori spese, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato, a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese.

I richiamati criteri e modalità di riparto sono stati definiti dal Tavolo ex art. 106, decreto legge n. 34/2020, con il supporto tecnico di SOSE per quanto attiene la valutazione delle variazioni di spesa. In particolare, l'individuazione dei richiamati criteri e modalità di riparto del fondo non ha potuto prescindere da una preliminare valutazione complessiva delle stime relative alle perdite di gettito, nonché alle minori/maggiori spese attese nel 2020 per effetto dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

Le richiamate valutazioni, che si concretizzano nelle stime di seguito indicate, si sono basate sulle informazioni attualmente disponibili, che non possono considerarsi esaustive degli effetti della crisi innescata dalla pandemia. L'impatto di medio termine sui settori economici più esposti (in particolare, per ciò che qui rileva, il settore automobilistico) e sugli equilibri finanziari degli enti potrà essere solo successivamente meglio focalizzato nel percorso di monitoraggio in itinere ed ex post, sulla base dei dati di entrata e di spesa via via acquisiti.

A livello metodologico, si è provveduto quindi ad una:

a) stima della perdita di gettito per le entrate sia tributarie che extratributarie;

b) stima dei risparmi e/o incrementi di spese su funzioni fondamentali e non fondamentali;

d) individuazione ristori delle minori entrate già finanziati;

e) individuazione ristori delle maggiori spese già finanziati.

Nel rinviare al dettaglio contenuto al paragrafo "La valutazione delle variazioni di entrata" ed al paragrafo "La valutazione delle variazioni di spesa", curato da SOSE, dall'analisi preliminare è emerso un fabbisogno complessivo per il comparto delle province e città metropolitane per un importo compreso tra **900 milioni** e **1.000 milioni.** La presente valutazione sarà verificata dal Tavolo tecnico nel prosieguo dei lavori ed è pertanto suscettibile di essere rivista al rialzo ovvero al ribasso.

Il fabbisogno sopra richiamato non tiene conto dei risparmi di spesa derivanti dalla sospensione mutui CDP-MEF, pari a 20 milioni di euro (art. 112, decreto legge n. 18/2020) e di eventuali risparmi derivanti da rinegoziazioni autonome degli enti.

Ciò premesso, nel corso degli esercizi 2020 e 2021, il Tavolo ex art. 106, decreto legge n. 34/2020, continuerà l'attività di monitoraggio in itinere ed ex post, sulla base degli effettivi andamenti dei

gettiti, in modo da assicurare il ristoro delle effettive perdite di gettito, al netto delle maggiori/minori spese, in favore di ciascun ente locale. Nel caso in cui il minor gettito stimato sia superiore a quello effettivamente realizzato, sono regolati i reciproci rapporti finanziari, sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La valutazione delle variazioni di entrata

La valutazione delle perdite di gettito è stata effettuata sulla base dei dati di riscossione delle entrate proprie delle Province e Città Metropolitane. In particolare, a livello metodologico, si è ritenuto opportuno utilizzare come base di riferimento il SIOPE 2019, in assenza di fonti esterne (es. F24, ACI o altro). Di conseguenza, per IPT e RC auto, la base di riferimento per l'anno 2019 è data, rispettivamente, dai dati ACI ed F24, mentre per tutte le altre entrate tributarie ed extra tributarie sono stati utilizzati i dati SIOPE.

Inoltre, per province e città metropolitane, a legislazione vigente, non sono presenti ristori di minori entrate già finanziati.

IPT: il gettito riscosso nell'anno 2019 dalle province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, è stato di 1.756 milioni di euro (Fonte ACI). Nel periodo gennaio-giugno 2020 il gettito riscosso, per i medesimi enti, è risultato pari a 591 milioni di euro con una riduzione rispetto al primo semestre del 2019 (920 milioni di euro) di 329 milioni di euro (-36%).

In particolare, nel periodo più strettamente interessato dall'emergenza COVID-19 (da marzo a giugno 2020) si registra un calo del gettito del 49% rispetto allo stesso periodo del 2019. Si rileva però che nel mese di giugno (ultimo disponibile) le riscossioni IPT mostrano un recupero, considerando che rispetto allo stesso periodo dello scorso anno lo scostamento negativo è ridotto al 3%. Il risultato di giugno può essere stato influenzato, almeno in parte, dagli effetti relativi al differimento a tale mese di adempimenti sospesi fino al 31 maggio 2020 secondo quanto previsto dal D.L. n. 18/2020.

L'andamento del tributo in questione è correlato al mercato dell'auto e sconta quindi gli effetti della forte contrazione di immatricolazioni nell'anno in corso a causa della crisi epidemiologica. Sulla base delle informazioni acquisite dal Dipartimento del Tesoro circa l'andamento del settore *automotive* si stima una potenziale riduzione di gettito IPT del 15% per il secondo semestre 2020 rispetto al corrispondente periodo del 2019.

Sulla base di tale previsione, in un primo scenario si ipotizza per il periodo da luglio a dicembre una contrazione di gettito per gli enti in esame di circa 125 milioni. Tale importo va sommato alla riduzione già registrata nel primo semestre, pari a 329 milioni di euro, pervenendo a una stima complessiva di minori entrate IPT per l'anno 2020 di **454,4 milioni di euro**.

Nel corso dei lavori del Tavolo tecnico sono stati rappresentati ulteriori elementi di valutazione che tengono conto anche di elementi informativi di alcuni degli enti interessati. Sulla base di tali elementi si può definire uno scenario alternativo, più pessimistico, che delinea una riduzione del gettito pari al

30% delle riscossioni 2019 per un ammontare complessivo di **526,8** milioni di euro di minori entrate IPT.

Imposta assicurazioni RC Auto: per le province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, il gettito complessivo dell'imposta sulle assicurazioni Rc Auto dell'anno 2019 è risultato pari a 2.095 milioni di euro.

Ai fini della valutazione dell'andamento del gettito rispetto al corrispondente periodo del 2019 occorre considerare che il termine di versamento del tributo in esame scade l'ultimo giorno di ciascun mese. Pertanto, qualora la predetta scadenza corrisponde a un giorno non lavorativo, una parte dei versamenti si sposta al mese successivo poiché le società del comparto assicurazioni possono differire il versamento al primo giorno feriale del mese successivo.

La quantificazione delle minori entrate è stata effettuata attraverso il confronto dei versamenti (dati F24) registrati nei primi 6 mesi dell'anno 2020 rispetto a quelli del corrispondente periodo del 2019. Al mese di giugno 2019 sono stati aggiunti i versamenti del 1° luglio 2019 tenuto conto che il 30 giugno 2019 è stato un giorno festivo. Dalle elaborazioni risulta una riduzione dell'8,6% pari a minori entrate per 94,4 milioni di euro.

Considerando prudenzialmente una riduzione del 15% nei restanti mesi dell'anno per tenere conto degli effetti correlati all'applicazione di alcune misure agevolative volte a differire il termine di rinnovo delle polizze in scadenza in corso d'anno, si stima una perdita per il secondo semestre pari a 150 milioni di euro per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna.

Complessivamente la stima delle minori entrate a titolo di imposta sulle assicurazioni per RC Auto per l'anno 2020 ammonta a **244,4 milioni di euro**.

Nel corso dei lavori del Tavolo tecnico sono stati rappresentati ulteriori elementi di valutazione che tengono conto anche di elementi informativi di alcuni degli enti interessati, in particolare per ciò che riguarda gli effetti correlati alle misure contenute nell'articolo 125 del D.L. n. 18/2020. Sulla base di tali elementi si può definire uno scenario alternativo, più pessimistico, che delinea una riduzione del gettito pari al 15% delle riscossioni 2019 per un ammontare complessivo di **314,2 milioni di euro** di minori entrate a titolo di Imposta sulle assicurazioni RC Auto.

Altre entrate tributarie ed entrate extra tributarie: il gettito complessivo delle altre entrate per le province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dell'anno 2019 è pari a circa 875 milioni di euro. Le entrate sono state riclassificate, per omogeneità, in 13 fonti di entrata che raggruppano le voci di 5° livello Siope (Appendice – Le classificazioni delle fonti di entrata). Alle 13 fonti di entrata sono stati applicate, poi, delle ipotesi di contrazione, sulla base della seguente impostazione logica:

- entrate che potrebbero subire una influenza indiretta derivante dallo stato emergenziale (es. rifiuti/ambiente): ipotizzata una riduzione dell'8%-11% in linea con la contrazione del PIL;
- entrate che potrebbero subire una influenza diretta legata al lockdown (es. attività di sportello, multe, ecc.): ipotizzata una riduzione del 30%-40%;
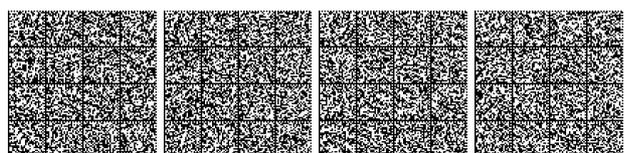
- entrate legate al turismo e presenza di persone (es. teatri, impianti sportivi): ipotizzata una riduzione del 60%.
- entrate residuali: ipotizzata una riduzione del 20%.

A livello di comparto, alla luce delle richiamate valutazioni, la stima complessiva di perdita di gettito può essere stimata per un importo compreso tra **900 milioni** e **1.000 milioni.**

Tabella 1 – Valutazione delle variazioni di entrata (anno 2020, dati in euro) – province e città metropolitane

Scenario 1

Tipologia Entrata	Fonte	Totale 2019	Stima perdita 2020	*di cui province*	*di cui città metropolitane*	Perdita%
101 - Imposta sulle assicurazioni RC auto	F24	2.094.021.370,10	244.383.854,96	148.297.220,95	96.086.634,01	12%
102 - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	ACI	1.755.959.472,00	454.374.343,85	284.268.412,70	170.105.931,15	26%
104 - Rifiuti/Ambiente	SIOPE	419.131.318,51	46.104.445,04	*26.639.599,17*	*19.464.845,87*	11%
105 - TOSAP/COSAP	SIOPE	47.542.864,70	14.262.859,41	*10.120.689,41*	*4.142.170,00*	30%
199 - Altri tributi	SIOPE	83.233.273,89	16.646.654,78	*16.355.262,76*	*291.392,02*	20%
301 - Gas-energia	SIOPE	2.984.545,90	238.763,67	*120.949,71*	*117.813,96*	8%
311 - Asili nido	SIOPE	91.030,92	54.618,55	*0,00*	*54.618,55*	60%
312 - Servizi scuola	SIOPE	63.306,55	37.983,93	*37.983,93*	*0,00*	60%
313 - Proventi cultura/turimo/sport	SIOPE	5.087.134,03	3.052.280,42	*1.211.025,13*	*1.841.255,29*	60%
315 - Diritti amm.vi	SIOPE	41.337.816,86	16.535.126,74	*13.327.960,10*	*3.207.166,65*	40%
316 - Parcheggi	SIOPE	72.149,55	43.289,73	*43.289,73*	*0,00*	60%
317 - Trasporti/parcheggi	SIOPE	12.605,07	6.302,54	*6.302,54*	*0,00*	50%
321 - Concessioni/fitti	SIOPE	92.333.156,83	27.699.947,05	*19.089.573,87*	*8.610.373,18*	30%
331 - Multe	SIOPE	161.123.798,47	48.337.139,54	*29.690.433,06*	*18.646.706,48*	30%
399 - Proventi Vari	SIOPE	21.000.911,21	4.200.182,24	*3.339.509,90*	*860.672,34*	20%
	Totale	**4.723.994.754,59**	**875.977.792,45**	***552.548.212,94***	***323.429.579,51***	

Scenario 2

Tipologia Entrata	Fonte	Totale 2019	Stima perdita 2020	*di cui province*	*di cui città metropolitane*	Perdita%
101 - Imposta sulle assicurazioni RC auto	F24	2.094.021.370,10	314.202.203,00	193.121.565,00	121.080.638,00	15%
102 - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	ACI	1.755.959.472,00	526.787.842,00	328.702.637,00	198.085.205,00	30%
da 104 a 399	SIOPE	874.013.912,49	177.219.593,64	*119.982.579,29*	*57.237.014,34*	20%
	Totale	**4.723.994.754,59**	**1.018.209.638,64**	***641.806.781,29***	***376.402.857,34***	

La valutazione delle variazioni di spesa

Per le province e le città metropolitane è stata effettuata da SOSE una valutazione analitica sugli impatti della pandemia per ciascuna funzione svolta dagli enti, tenendo conto anche dei ristori delle maggiori spese già finanziati. Si riportano di seguito le risultanze di tali analisi e i metodi adottati per la valutazione delle variazioni di spesa.

Istruzione

Le province e le città metropolitane, nell'ambito dell'istruzione, si occupano direttamente del riscaldamento e della manutenzione degli edifici scolastici con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado, nonché dell'assistenza e del trasporto degli alunni disabili frequentanti le scuole di pari grado. È assodato che nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 le scuole sono rimaste di fatto chiuse, con una conseguente riduzione dei costi per il riscaldamento degli edifici e il permanere inalterato degli altri fattori di costo. Al momento attuale non è ancora possibile conoscere con certezza quali siano le condizioni necessarie per la riapertura delle scuole nell'ambito del nuovo anno scolastico 2020/2021 e ad oggi non vi sono certezze circa finanziamenti specifici per l'attuazione dei protocolli di sicurezza e dunque non appare ad oggi possibile calcolare i maggiori oneri che saranno posti in capo agli enti locali per garantire in sicurezza l'apertura delle scuole nel mese di settembre.

La valutazione che è stata compiuta, pertanto, ha riguardato esclusivamente gli effetti di contrazione della spesa legati alla chiusura anticipata dell'anno scolastico, che sono stati stimati in misura lineare per tutti gli enti sulla base di un coefficiente di riduzione pari al 2% della spesa corrente sostenuta nel corso dell'annualità 2018, desunta dai Certificati Consuntivi1, opportunamente depurata della spesa per il personale.

La riduzione complessiva di spesa stimata ammonta a 10,09 milioni di euro sul complesso del comparto province e città metropolitane.

Territorio

Nell'ambito di questa funzione le province e le città metropolitane hanno in carico la gestione e la manutenzione della rete stradale di diretta competenza. Non si individuano in tal senso specifici effetti dovuti alla pandemia, se non un eventuale spostamento nel tempo di alcune attività (sfalci e rifacimento del manto stradale ad esempio) in anticipo o posticipo rispetto all'ordinario, cosa che non comporterebbe un aumento o una riduzione della spesa corrente. In conclusione, per questa funzione si ipotizza per l'anno 2020 invarianza di spesa.

In questo ambito però andranno valutate le maggiori spese correlate all'attuazione dei protocolli di sicurezza dei cantieri, che dovranno essere finanziate a carico degli enti e stazioni appaltanti.

[1] Per gli enti per cui non era disponibile il Certificato Consuntivo 2018 le informazioni di bilancio sono state recuperate dagli anni precedenti.

5

Ambiente

Nell'ambito di questa funzione le province e le città metropolitane hanno il compito di tutelare e valorizzare l'ambiente. Le competenze specifiche degli enti in tal senso variano moltissimo da una regione all'altra, perché in alcuni casi a seguito del riordino previsto dalla L. 56/2014 le regioni hanno ascritto a sé molte delle competenze in materia ambientale, mentre in altri le hanno lasciate in delega agli enti di secondo livello territoriale. In ogni caso non si individuano in questa materia specifici effetti dovuti alla pandemia, se non nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti speciali legati ai casi di contagio che si stimano però essere di principale aggravio per i comuni, seppure anche in questo caso compensati dal minor carico di raccolta per effetto della chiusura delle attività. In conclusione, per questa funzione si ipotizza per l'anno 2020 invarianza di spesa.

Funzioni generali

Le funzioni generali sono caratterizzate da attività a principale valenza amministrativa e organizzativa che potrebbero avere in parte risentito in maniera indiretta degli effetti della pandemia, con un maggiore aggravio soprattutto in riferimento ai compiti di coordinamento e programmazione. Le spese sostenute da province e città metropolitane in questa funzione sono tuttavia costituite per la maggior parte da spese per il personale e si apprende da diverse fonti che non è stata prevista una maggiore retribuzione di eventuali straordinari effettuati dal personale impiegato. Al fine di cogliere gli effetti della riduzione degli oneri dovuti alla possibile riduzione di straordinari e buoni pasto per effetto dello smart-working, nonché alla parziale contrazione dei costi di struttura è stata stimata una riduzione lineare per tutti gli enti, in misura pari al 2,40% rispetto alla spesa corrente per il personale impegnata nell'annualità 2018, desunta dai Certificati Consuntivi. La percentuale di riduzione è stata determinata valutando il peso delle spese per "straordinario personale", "buoni pasto", "acqua", "gas" e "utenze e canoni per altri servizi nac" sul totale della spesa corrente relativa alla voce "Redditi da lavoro dipendente" da fonte SIOPE. Per l'annualità 2019 tale peso è risultato pari al 22,19%. Considerato che il lockdown ha determinato il blocco delle attività per due mesi e che lo smart-working è stato largamente adottato dalle pubbliche amministrazioni e realisticamente si protrarrà fino a cessata emergenza, si sarebbe dovuta ipotizzare una riduzione del 4,81% per effetto del riproporzionamento del suddetto peso sui 4 mesi di parziale chiusura (stimando per i primi 2 mesi un effetto dell'80% e per i restanti 2 un impatto del 50%). Considerato che le province e città metropolitane possono ascrivere a questa voce di spesa elementi relativi a funzioni delegate dalle regioni è stato stabilito di dimezzare il sopraindicato peso, arrivando quindi ad applicare una riduzione del 2,40%.

La riduzione complessiva di spesa stimata per il comparto province e città metropolitane ammonta a 13,02 milioni di euro.

Trasporti

Nell'ambito di questa funzione le province e le città metropolitane svolgono attività di tipo amministrativo con riferimento specifico al trasporto privato. Si tratta di attività di vigilanza, di consulenza e di rilascio autorizzazioni (autotrasporto, autoriparazione, autoscuole e scuole nautiche) che si ipotizza non abbiano subito alcun effetto a causa della pandemia, se non un eventuale

rallentamento nello svolgimento delle pratiche con ricadute su cittadini e imprese ma non sul bilancio dell'ente. In conclusione, per questa funzione si ipotizza per l'anno 2020 invarianza di spesa.

Funzioni fondamentali per le sole Città metropolitane (L.56/2014, co. 44)

Le funzioni definite come fondamentali per le sole città metropolitane dal co. 44 della L. 56/2014 consistono principalmente in attività di pianificazione e programmazione per quello che riguarda l'assetto urbanistico del territorio metropolitano, nonché di promozione dello sviluppo economico e dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione. A una prima evidenza non sembra possano esserci impatti specifici dovuti alla pandemia, se non eventualmente connessi a un rallentamento delle attività dovuto al blocco più generale vissuto dal Paese. In conclusione, per queste funzioni si ipotizza per l'anno 2020 invarianza di spesa.

Funzioni fondamentali per le sole province montane (L.56/2014, co. 86)

Le funzioni definite come fondamentali per le sole province montane dal co. 86 della L. 56/2014 consistono principalmente in attività di cura dello sviluppo strategico del territorio e delle relazioni istituzionali con gli enti confinanti. A una prima evidenza non sembra possano esserci impatti specifici dovuti alla pandemia, se non eventualmente connessi a un rallentamento e talvolta e un'interruzione delle attività dovuti al blocco più generale vissuto dal Paese. In conclusione, per queste funzioni si ipotizza per l'anno 2020 invarianza di spesa.

Funzioni non fondamentali

Per quanto riguarda le funzioni non fondamentali diverse dalla formazione professionale, analizzate seppure non previsto dalla versione a legislazione vigente dell'art. 106, non sono stati individuati possibili impatti del fenomeno pandemico e dei suoi risvolti economici rilevanti ai fini della spesa sostenuta da province e città metropolitane. Pertanto, è stata ipotizzata invarianza di spesa.

Nella tabella seguente vengono riportate in sintesi le valutazioni delle variazioni di spesa, per le diverse funzioni in capo agli enti, distinte per il comparto province e città metropolitane.
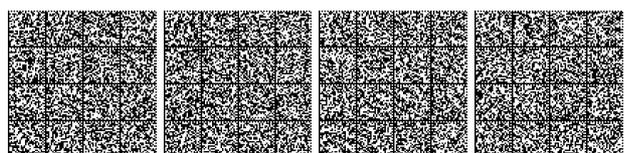
Tabella 2 – Valutazione delle variazioni di spesa (anno 2020, dati in euro)[2]

	Province	Città metropolitane	Totale
Funzioni generali (calcolata sulla spesa per il personale)	- 8.375.046,30	- 4.641.509,78	- 13.016.556,08
Territorio	-	-	-
Ambiente	-	-	-
Istruzione (al netto della spesa per il personale)	- 6.044.057,62	- 4.041.671,56	- 10.085.729,18
Trasporto privato	-	-	-
TOTALE FUNZIONI FONDAMENTALI	**- 14.419.103,92**	**- 8.683.181,34**	**- 23.102.285,26**
Istruzione (parte non fondamentale)	-	-	-
Ambiente (parte non fondamentale)	-	-	-
Trasporti (parte non fondamentale)	-	-	-
Giustizia	-	-	-
Ordine pubblico	-	-	-
Cultura	-	-	-
Politiche giovanili	-	-	-
Turismo	-	-	-
Soccorso civile	-	-	-
Tutela della salute	-	-	-
Sviluppo economico	-	-	-
Politiche per il lavoro	-	-	-
Agricoltura	-	-	-
Fonti energetiche	-	-	-
Relazioni istituzionali e internazionali	-	-	-
TOTALE FUNZIONI NON FONDAMENTALI	-	-	-
Riduzione sul totale funzioni per Caserta e Vibo-Valentia	- 319.017,92	-	- 319.017,92
TOTALE FUNZIONI FONDAMENTALI E NON FONDAMENTALI	**- 14.738.121,84**	**- 8.683.181,34**	**- 23.421.303,18**

Criteri e modalità di riparto 500 milioni

Alla luce dell'analisi sopra riportata, ai fini del riparto delle risorse disponibili (500 milioni), si ritiene opportuno per il comparto delle province e città metropolitane considerare esclusivamente l'andamento dei primi 6 mesi dell'anno 2020.

<u>1° step: calcolo della variazione di entrata per ciascuna provincia e città metropolitana</u>

[2] Per le province di Caserta e Vibo-Valentia in dissesto da diversi anni e conseguentemente inadempienti nella redazione del bilancio consuntivo è stata valutata una riduzione di spesa lineare, determinata sulla base della media nazionale di riduzione della spesa corrente stimata (pari allo 0,6%), e applicata alla spesa corrente da fonte SIOPE, al netto dei trasferimenti ai ministeri, relativa all'annualità 2019.
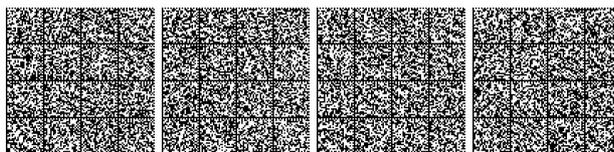
Per RC auto e IPT è considerata la differenza del gettito reale tra 1° semestre 2020 e 1° semestre 2019.

Per tutte le altre entrate, riclassificate, per omogeneità, in 13 fonti di entrata che raggruppano le voci di 5° livello Siope (Appendice – Le classificazioni delle fonti di entrata), si applicano le percentuali stimate di minor gettito, di cui al paragrafo "La valutazione delle variazioni di entrata", dividendo per due (6 mesi) per rapportare la stima alla metà dell'esercizio 2020.

Di seguito il dettaglio della metodologia per ciascun raggruppamento di entrata:

Tipologia Entrata	Fonte	Criterio
101 - Imposta sulle assicurazioni RC auto	F24	Differenza reale tra il gettito 1° semestre 2020 ed il gettito 1° semestre 2019. In caso di differenza positiva imposto valore a zero.
102 - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	ACI	Differenza reale tra il gettito 1° semestre 2020 ed il gettito 1° semestre 2019. In caso di differenza positiva imposto valore a zero.
104 - Rifiuti/Ambiente	SIOPE	(Riscossioni 2019 * 11%)/2
105 - TOSAP/COSAP	SIOPE	(Riscossioni 2019 * 30%)/2
199 - Altri tributi	SIOPE	(Riscossioni 2019 * 20%)/2
301 - Gas-energia	SIOPE	(Riscossioni 2019 * 8%)/2
311 - Asili nido	SIOPE	(Riscossioni 2019 * 60%)/2
312 - Servizi scuola	SIOPE	(Riscossioni 2019 * 60%)/2
313 - Proventi cultura/turimo/sport	SIOPE	(Riscossioni 2019 * 60%)/2
315 - Diritti amm.vi	SIOPE	(Riscossioni 2019 * 40%)/2
316 - Parcheggi	SIOPE	(Riscossioni 2019 * 60%)/2
317 - Trasporti/parcheggi	SIOPE	(Riscossioni 2019 * 50%)/2
321 - Concessioni/fitti	SIOPE	(Riscossioni 2019 * 30%)/2
331 - Multe	SIOPE	(Riscossioni 2019 * 30%)/2
399 - Proventi Vari	SIOPE	(Riscossioni 2019 * 20%)/2

2° step: calcolo della variazione di spesa per ciascuna provincia e città metropolitana

Sono considerate le variazioni di spesa di cui al paragrafo "La valutazione delle variazioni di spesa", dividendo per due (6 mesi) per rapportare la stima alla metà dell'esercizio 2020.

Nel caso in cui la differenza tra la variazione di entrata di cui al 1° step e la variazione di spesa di cui al 2° step presenti un valore, a livello di comparto, superiore alle risorse disponibili, si procede alla ripartizione dei 500 milioni sulla base della differenza tra variazione entrata (1° step) e variazione di spesa (2° step) del singolo ente, rapportata alla medesima variazione a livello di comparto.

Appendice - Le classificazioni delle fonti di entrate

101 - Imposta sulle assicurazioni RC auto	Fonte F24
102 - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	Fonte ACI
104 - Rifiuti/Ambiente	E1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	E1010151002 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
	E1010160001 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
	E1010160002 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente riscosso a seguito di attività di verifica e controllo
	E1010408001 - Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi
	E3010201021 - Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
105 - Tosap-Cosap	E1010152001 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	E1010152002 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
	E3010301002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche
199 - Altri tributi	E1010195001 - Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	E1010195002 - Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo
	E1010196001 - Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	E1010197001 - Altre accise n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	E1010197002 - Altre accise n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo
	E1010198001 - Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	E1010198002 - Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo
	E1010199001 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	E1010199002 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo
	E1010498999 - Altre compartecipazioni alle province n.a.c.
301 - Gas-energia	E3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento
311 - Asili nido	E3010201002 - Proventi da asili nido
312 - Servizi scuola	E3010201003 - Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali
	E3010201008 - Proventi da mense
313 - Proventi cultura/turimo/sport	E3010201001 - Proventi da alberghi
	E3010201004 - Proventi da corsi extrascolastici
	E3010201006 - Proventi da impianti sportivi
	E3010201009 - Proventi da mercati e fiere
	E3010201011 - Proventi da servizi turistici
	E3010201013 - Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre
	E3010201018 - Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali
315 - Diritti amm.vi	E3010201029 - Proventi da servizi di copia e stampa
	E3010201030 - Proventi da servizi ispettivi e controllo
	E3010201031 - Proventi da servizi di arbitrato e collaudi
	E3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito
	E3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria
	E3010201035 - Proventi da autorizzazioni
	E3010201036 - Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale
316 - Parcheggi	E3010201020 - Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri
317 - Trasporti/parcheggi	E3010201043 - Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti
321 - Concessioni/fitti	E3010301001 - Diritti reali di godimento
	E3010301003 - Proventi da concessioni su beni
	E3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali

	E3010302002 - Locazioni di altri beni immobili
	E3010302003 - Noleggi e locazioni di beni mobili
331 - Multe	E3020101001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche
	E3020101002 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche
	E3020101003 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle amministrazioni pubbliche
	E3020101004 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche
	E3020101999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche
	E3020102001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche
	E3020199001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.
	E3020201001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
	E3020201002 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie
	E3020201003 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie
	E3020201004 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie
	E3020201999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
	E3020202001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie
	E3020299001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.
	E3020301001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese
	E3020301002 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese
	E3020301003 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese
	E3020301004 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese
	E3020301999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese
	E3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese
	E3020399001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.
	E3020401001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private
	E3020401002 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle Istituzioni Sociali Private
	E3020401003 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle Istituzioni Sociali Private
	E3020401004 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle Istituzioni Sociali Private
	E3020401999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private
	E3020402001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private
	E3020499001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.
399 - Proventi Vari	E3010101001 - Proventi dalla vendita di beni di consumo
	E3010101002 - Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario
	E3010101003 - Proventi dalla vendita di flora e fauna
	E3010101006 - Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni
	E3010101999 - Proventi da vendita di beni n.a.c.
	E3010201010 - Proventi da pesa pubblica
	E3010201022 - Proventi da servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line
	E3010201023 - Proventi da servizi per formazione e addestramento
	E3010201025 - Entrate per mobilità sanitaria attiva
	E3010201027 - Proventi da consulenze
	E3010201028 - Proventi da servizi informatici
	E3010201037 - Proventi da quote associative
	E3010201039 - Proventi dallo svolgimento di attività di certificazione
	E3010201040 - Proventi per organizzazione convegni
	E3010201041 - Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali
	E3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.

20A03942

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 giugno 2020.

Modifica del decreto 5 giugno 2020 relativamente al termine di presentazione delle domande di anticipazione dei pagamenti diretti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed in particolare il paragrafo 3, lettera *b)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità in particolare l'art. 17 «Requisiti specifici per le domande di aiuto relative ai regimi di aiuto per superficie e per le domande di pagamento relative alle misure di sostegno connesse alla superficie»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 concernente «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 78, comma 1, con il quale è stato introdotto il comma 4-*bis* all'art. 10-*ter*, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, 44;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, concernente «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, concernente «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 224, comma 1;

Vista la comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020, come modificate dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 e dell'8 maggio 2020, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 112 I del 4 aprile 2020 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 164 del 13 maggio 2020;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 165 del 18 luglio 2018, avente ad oggetto «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 3 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 154 del 3 luglio 2019, recante attuazione dell'art. 10-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019 convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019, avente ad oggetto «Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 123 del 14 maggio 2020 recante «Proroga del sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 di cui al decreto ministeriale 3 giugno 2019 di attuazione dell'art 10-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019 convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 141 del 4 giugno 2020, recante «Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l'anno 2020»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 giugno 2020, in corso di registrazione recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle
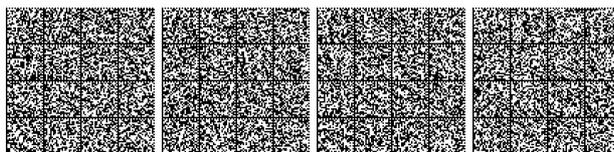
imprese agricole in attuazione dell'art. 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;

Considerati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicate, a partire dal 23 febbraio 2020, inizialmente a carico di alcune regioni italiane, successivamente estese all'intero territorio nazionale, tuttora in vigore, che hanno impedito o fortemente limitato le attività lavorative e la libera circolazione delle persone e delle merci;

Ritenuto opportuno prorogare la data di presentazione delle domande di aiuto di cui ai decreti 8 aprile 2020 e 5 giugno 2020;

Vista l'informativa resa, ai sensi dell'art. 78, comma 1-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome di cui alla nota 15 giugno 2020, n. 6472;

Decreta:

Art. 1.

Modifica dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 giugno 2020

1 L'art. 6, comma 1 del decreto 5 giugno 2020 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Presentazione delle domande).* – 1 Le domande di anticipazione di cui al presente decreto e quelle ai sensi del decreto 8 aprile 2020 richiamato nelle premesse devono essere presentate entro il 30 giugno 2020 con le modalità stabilite dall'organismo pagatore competente».

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2020

Il Ministro: BELLANOVA

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 628

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

Proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto di cui art. 10-*ter*, comma 2 e comma 4-*bis*, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, 44

ONERI ELIMINATI

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non introduce oneri

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Il termine delle domande per ottenere le anticipazioni degli aiuti PAC è prorogato al 30 giugno 2020.

20A03816

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 maggio 2020.

Disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», che «al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica» prevede la ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati al «Piano nazionale Impresa 4.0»;

Visto il comma 198 del citato art. 1, che nell'ambito di tale ridefinizione dispone l'introduzione, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, di un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, applicabile alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi da 199 a 206 dello stesso articolo;

Visto, in particolare, il comma 200 del predetto art. 1, che considera attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere *m), q)* e *j)* del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, demandando al Ministro dello sviluppo economico il compito di dettare con apposito decreto i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

Visto il successivo comma 201 del predetto art. 1, che considera attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, per tali intendendosi un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo di produzione che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi, disponendo che con lo stesso decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione di
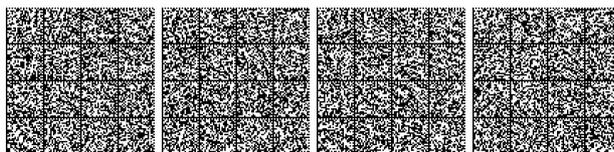
tali definizioni nei diversi settori produttivi, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE;

Visto, inoltre, il comma 202 dello stesso art. 1, che considera attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di *design* e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari, disponendo che con lo stesso decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione del credito d'imposta anche in relazione alle medesime attività di *design* e ideazione estetica svolte in settori diversi da quelli indicati;

Visto, altresì, il comma 203, quarto periodo, del medesimo art. 1, che dispone la maggiorazione dal 6 al 10 per cento della misura del credito d'imposta spettante per le attività d'innovazione tecnologica di cui al precedente comma 201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, demandando allo stesso decreto previsto dal comma 200 l'individuazione di tali obiettivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 5, comma 5, 102, 103, 109, commi 1 e 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46 e 47, concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

Ritenuta la necessità di emanare le disposizioni indicate nei richiamati commi 200, 201, 202 e 203 del citato art. 1;

Considerata anche l'opportunità di dettare istruzioni per la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito d'imposta;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto reca disposizioni applicative della disciplina del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi 198-207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernenti, in particolare: la definizione delle attività di ricerca e sviluppo (art. 2), delle attività di innovazione tecnologica (art. 3) e delle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili (art. 4); l'individuazione, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e degli obiettivi di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dal 6 al 10 per cento dell'aliquota del credito d'imposta (art. 5); la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito d'imposta (art. 6).

Art. 2.

Attività di ricerca e sviluppo

1. Ai fini dell'applicazione del comma 200 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la classificazione delle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico ammissibili al credito d'imposta, di cui alle lettere *m)*, *q)* e *j)* del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, è operata sulla base delle regole indicate nei successivi commi del presente articolo, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali delle spese per ricerca e sviluppo elaborate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE, Manuale di Frascati 2015).

2. Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti, classificabili in una o più delle seguenti categorie generali:

a) ricerca fondamentale: si considerano attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa; il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici;

b) ricerca industriale: si considerano attività di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un'attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l'obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;

c) sviluppo sperimentale: si considerano attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti s'intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice

utilizzo dello stato dell'arte nel settore o dominio di riferimento. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota. Per prototipo s'intende un modello originale che possiede le qualità tecniche essenziali e le caratteristiche di funzionamento del prodotto o del processo oggetto delle attività di sviluppo sperimentale e che permette di effettuare le prove per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali del prodotto o del processo; per impianto pilota s'intende un insieme di macchinari, dispositivi, attrezzature o altri elementi che permette di testare un prodotto o un processo su una scala o in un ambiente prossimi alla realtà industriale o finale.

3. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. La condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali si considera realizzata anche nel caso dell'adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile. Si considerano ammissibili al credito d'imposta le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegua tale obiettivo anche nel caso in cui l'avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato. Se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l'impresa all'inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale, i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta; fatta eccezione per il caso in cui un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti correlati all'impresa, in quanto la controllano, ne sono controllati ovvero sono sottoposti a controllo comune. Analogamente, si considerano ammissibili al credito d'imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti.

Art. 3.

Attività di innovazione tecnologica

1. Ai fini dell'applicazione del comma 201 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la classificazione delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta è operata sulla base delle regole indicate nei successivi commi del presente articolo, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali sull'innovazione elaborate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE, Manuale di Oslo 2018).

2. Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo indicati nell'art. 2 del presente decreto, svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti, finalizzati alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per prodotti nuovi o significativamente migliorati s'intendono beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della facilità d'impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità; per processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già applicati dall'impresa, s'intendono processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell'efficienza delle risorse impiegate, nell'affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali. Le attività ammissibili al credito d'imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota, intesi nell'accezione indicata all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del presente decreto.

3. Non si considerano attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta: i lavori svolti per apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall'impresa; i lavori svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell'impresa o per l'eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell'impresa; i lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell'impresa su specifica richiesta di un committente; i lavori svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi e in generale i lavori richiesti per l'adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.

Art. 4.

Attività di design *e ideazione estetica*

1. Ai fini dell'applicazione del comma 202 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si considerano attività ammissibili al credito d'imposta i lavori di *design* e ideazione estetica, diversi da quelli svolti nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica indicate nei precedenti articoli 2 e 3 del presente decreto, svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi
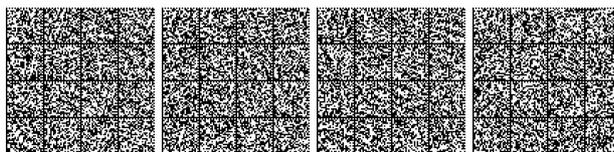
d'imposta precedenti, finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali; quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti. A questi effetti, per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.

2. Per le imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d'imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio. Le attività ammissibili al credito d'imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.

Art. 5.

Maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta

1. Fermo restando il limite massimo di 1,5 milioni di euro previsto dal comma 203, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per il credito d'imposta complessivamente spettante per le attività di innovazione tecnologica, agli effetti dell'applicazione della maggiorazione dal 6 al 10 per cento della misura del credito d'imposta, prevista dal quarto periodo dello stesso comma 203, si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore. A titolo esemplificativo, costituiscono obiettivi di innovazione digitale 4.0:

a) l'introduzione di soluzioni che consentano un'integrazione comune dei diversi componenti, moduli e sistemi di un'architettura aziendale (c.d. *digital service backbone*), in grado di garantire, tramite l'implementazione di un modello di dati comune e il supporto di diversi protocolli e interfacce, l'interconnessione trasparente, sicura ed affidabile dei diversi dispositivi hardware (quali, ad esempio, celle robotizzate e Controllori Logici Programmabili) e delle applicazioni software (quali, ad esempio, MES e SCADA);

b) l'introduzione di soluzioni che consentano il miglioramento della gestione operativa della produzione mediante ottimale assegnazione dei lavori alle macchine, sequenziamento delle attività, gestione della forza lavoro, abbinamento e predisposizione tempificata di utensili e attrezzature, allo scopo ad esempio di migliorare l'utilizzo delle macchine, ridurre i *lead time* di produzione, minimizzare i costi, migliorare le prestazioni di consegna;

c) l'integrazione, attraverso l'applicazione di tecnologie digitali, tra il sistema informatico (IT) e le fasi del processo di produzione di beni o servizi (*Operations*);

d) l'introduzione di soluzioni che consentano la pianificazione e la simulazione dei processi produttivi, aiutando a definire le traiettorie di processo e i parametri ottimali di lavorazione, a partire dalle caratteristiche delle macchine disponibili e dei prodotti da realizzare allo scopo di migliorare le prestazioni, la qualità e/o ridurre i costi;

e) l'introduzione di soluzioni per la definizione e generazione sistematica di indicatori chiave degli obiettivi aziendali (c.d. KPI's), attraverso la produzione e raccolta automatica dei dati di processo;

f) l'introduzione di soluzioni idonee a generare *report* di analisi relative al funzionamento delle risorse tecnologiche, materiali e personali coinvolte nei processi di produzione di beni o servizi (quali, ad esempio, analisi di tipo descrittivo, diagnostico, predittivo, prescrittivo);

g) l'introduzione di soluzioni che consentano di ottenere suggerimenti da parte di sistemi/piattaforme e applicazioni IT sulle azioni correttive in base al funzionamento delle risorse coinvolte nel processo, permettendo ad esempio di inviare *feedback/alert* su un'eventuale deriva del funzionamento del processo o di realizzare processi e sistemi adattativi;

h) la digitalizzazione di processi e prodotti nelle diverse aree e ambiti di creazione del valore (manutenzione predittiva macchine utensili CNC, tracciabilità di processo/prodotto, logistica/magazzino/movimentazione, controllo qualità, tracciatura automatica delle specifiche di qualità di un prodotto, di materie prime, ecc.);

i) la digitalizzazione delle interazioni tra i diversi operatori delle filiere produttive, la messa a punto di modelli di condivisione delle informazioni, la messa a punto di protocolli e metodi per il tracciamento dei prodotti all'interno della filiera allo scopo di migliorare la cooperazione e la resilienza delle filiere estese;

l) l'introduzione di soluzioni che implichino possibilità di funzioni *real time* remote di telediagnosi, teleassistenza, telemanutenzione, installazione a distanza, monitoraggio, con funzioni accessibili *on demand* (in qualsiasi momento) e da qualsiasi luogo interconnettibile nonché soluzioni atte a favorire lo svolgimento di prestazioni lavorative da remoto (*smart working*);

m) la riprogettazione delle funzioni, dell'architettura, dei moduli e della connettività dei beni strumentali in ottica di digitalizzazione per consentire l'introduzione di soluzioni *pay per use* di macchine e sistemi di produzione;

n) l'introduzione di soluzioni specifiche di *blockchain*, *cybersecurity*, *edge* e *cloud computing*, a potenziamento e arricchimento e per garantire la sicurezza delle soluzioni descritte nei punti precedenti.

2. Agli stessi effetti del comma 1, fermo restando il limite massimo di 1,5 milioni di euro complessivamente spettante per le attività di innovazione tecnologica, si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare così come declinati nella comu-

nicazione della Commissione europea (COM 2020) 98 dell'11 marzo 2020. A titolo esemplificativo, costituiscono obiettivi di transizione ecologica:

a) la progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualità, per il recupero dei materiali, in modo da ridurre l'impatto ambientale dei prodotti lungo il loro ciclo di vita (c.d. *ecodesign*);

b) la realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali, anche sfruttando opportunità di riuso e riciclo cross-settoriali;

c) l'introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all'interno di uno specifico ambito economico territoriale (c.d. simbiosi industriale), caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (ad es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato delle acque);

d) l'introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie prime seconde di alta qualità da prodotti post-uso, in conformità con le specifiche di impiego nella stessa applicazione o in differenti settori;

e) l'introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o *remanufacturing* intelligenti per rigenerare e aggiornare le funzioni da componenti post-uso, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale;

f) l'adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto e consentire la valutazione dello stato del prodotto post-uso al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero di materiali e funzioni;

g) l'introduzione di modelli di business «prodotto come servizio» (*product-as-a-service*) per favorire catene del valore circolari di beni di consumo e strumentali.

3. In caso di applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta, nella relazione tecnica richiesta dal comma 206 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 devono essere fornite specifiche informazioni sugli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e/o di transizione ecologica perseguiti o implementati attraverso i progetti intrapresi, con la descrizione dello stato di fatto iniziale e degli elementi pertinenti alla definizione e comprensione del progetto di innovazione, della situazione futura che verrà a determinarsi tramite lo sviluppo delle attività di progetto e dei criteri qualitativi/quantitativi rilevanti per la valutazione del concreto conseguimento degli obiettivi di innovazione attesi.

Art. 6.

Determinazione e documentazione delle spese ammissibili

1. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, fermo restando il rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità delle spese, si considerano ammissibili le spese rientranti nelle tipologie indicate nei commi 200, 201 e 202 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, imputabili, in applicazione dell'art. 109, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Ai soli effetti dell'individuazione del periodo d'imposta a decorrere dal quale è possibile l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, le spese per la certificazione della documentazione contabile ammissibili ai sensi del comma 205, quinto periodo, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si considerano imputabili allo stesso periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti nelle attività ammissibili.

2. Le quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai *software* utilizzati nelle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di *design* e ideazione estetica, rilevano nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile nel periodo d'imposta agevolato ai sensi degli articoli 102 e 103 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, proporzionalmente ridotto in caso di utilizzo dei suddetti beni anche nelle ordinarie attività dell'impresa. In caso di locazione finanziaria, rilevano le quote capitali dei canoni nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile nello stesso periodo d'imposta ai sensi dell'art. 102, comma 7, del predetto testo unico. Le quote di ammortamento relative ai beni immateriali indicati nella lettera *d)* del comma 200 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, rilevano, nel rispetto delle condizioni e dei limiti ivi previsti, nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile nel periodo d'imposta agevolato ai sensi del citato art. 103. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili, ancorché fiscalmente deducibili dal reddito del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, le quote di ammortamento relative ai *software* e agli altri beni immateriali il cui costo deve considerarsi già incluso tra le spese ammissibili relative al credito d'imposta di cui all'art. 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

3. Le regole previste dal comma 2 si applicano anche nei confronti delle imprese che determinano il reddito su base catastale o forfettaria, assumendo le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria e le altre spese ammissibili per lo stesso importo che sarebbe stato virtualmente deducibile in via analitica nel periodo d'imposta agevolabile.

4. Per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività ammissibili svolte nel periodo d'imposta agevolabile, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede.

5. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'importo delle spese di personale ammissibili prevista dalla lettera *a)* dei commi 200, 201 e 202 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti e la destinazione esclusiva in azienda, rispettivamente, alle attività di ricerca e sviluppo, alle attività di innovazione tecnologica
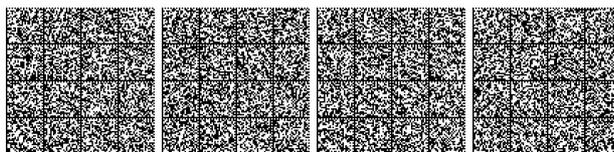
e alle attività di *design* e ideazione estetica, per «soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego» s'intendono i soggetti assunti nel corso del periodo d'imposta agevolato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, che alla data dell'assunzione non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non siano mai stati impiegati in precedenza, anche presso altre imprese, con contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, fatta eccezione per il contratto di apprendistato.

6. In caso di prestazioni lavorative direttamente riferibili alle attività ammissibili al credito d'imposta rese da amministratori o soci di società o enti, ferma restando comunque l'esclusione dei compensi variabili o delle somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili, l'ammissibilità delle relative spese non può eccedere il cinquanta per cento del compenso fisso ordinario annuo spettante a tali soggetti ed è subordinata all'effettiva corresponsione da parte della società dell'intero importo del compenso fisso nel periodo d'imposta agevolato. L'ammissibilità di tali spese è inoltre subordinata alla dichiarazione resa dal legale rappresentante della società o ente, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'effettiva partecipazione di tali soggetti alle attività ammissibili e la congruità dell'importo del compenso ammissibile in relazione alla quantità di lavoro prestato, alle competenze tecniche possedute dai medesimi nonché alle retribuzioni e compensi riconosciuti agli altri soggetti impiegati direttamente nelle medesime attività ammissibili. La dichiarazione prevista dal precedente periodo è richiesta anche ai fini dell'ammissibilità delle spese di personale relative a prestazioni rese dai familiari dell'imprenditore, dei soci o degli amministratori, individuati ai sensi dell'art. 5, comma 5, del citato testo unico delle imposte sui redditi e nel caso delle imprese individuali è redatta a cura del titolare.

7. Con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili al credito d'imposta, la documentazione contabile oggetto di certificazione ai sensi del citato comma 205 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, deve comprendere anche i fogli presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nelle attività ammissibili, firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o dal responsabile delle attività. Per i beni materiali mobili e per i software utilizzati nelle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di *design* e ideazione estetica, la documentazione contabile deve comprendere anche la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o del responsabile delle attività ammissibili relativa alla misura e al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per tali attività.

Dal presente decreto non derivano nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Roma, 26 maggio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A03941

DECRETO 10 luglio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gestione servizi aziendali società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Unicoop ha chiesto che la «Gestione servizi aziendali società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerate aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, si riferisce all'esercizio al 31 dicembre 2018;

Considerato che la situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2019, esibita dalla società in sede di revisione, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 1.031.303,00, si riscontrano debiti entro l'esercizio di euro 1,078,799,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 579.488,00;

Considerato che in data 11 giugno 2020 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Vista la nota del 12 giugno 2020 con cui il legale rappresentante ha formalmente rinunciato a produrre controdeduzioni osservazioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 7 luglio 2020, presso l'Ufficio di gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della tema segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 7 tuglio 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Laura Maretti;

Decreta:

Art. 1.

La «Gestione servizi aziendali società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 01575210032) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Laura Moretti, nata ad Alessandria il 22 maggio 1984 (C.F. MRTLRA84E62A182U), e domiciliata in Tortona (AL), via Luca Valenziano 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 luglio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A03795

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 luglio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Aimovig», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/727/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea C(2019)5102 del 26 luglio 2018 (procedura EMEA/H/C/4447) di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aimovig» (erenumab), di titolarità della società Novartis Europharm Limited, con iscrizione nel registro comunitario n. EU/1/18/1293, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C 309/1 del 31 agosto 2018;

Vista la determina AIFA n. 1838/2018 del 26 novembre 2018 di classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Aimovig», approvato con procedura centralizzata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 288 del 12 dicembre 2018;

Vista la domanda presentata in data 31 luglio 2018 con la quale la società Novartis Europharm Limited ha chiesto la riclassificazione del medicinale «Aimovig» (erenumab) relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 046925018/E;

Visti i pareri espressi dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nelle sue sedute del 13-15 novembre 2018 e dell'11-14 febbraio 2020;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta straordinaria del 7 maggio 2020;

Vista la deliberazione n. 18 del 28 maggio 2020 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale e concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AIMOVIG (erenumab) è riclassificato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Aimovig» è indicato per la profilassi dell'emicrania in adulti che hanno almeno quattro giorni di emicrania al mese.

Confezione: 70 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) in penna preriempita - 1 ml (70 mg/ml) - 1 penna preriempita - A.I.C. n. 046925018/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 425,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 701,42.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Tetto di spesa complessivo sull'*ex-factory* (EXF) pari a 4 Mln di euro al primo anno e di 7,5 Mln di euro al secondo anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della determina che recepisce le condizioni di cui al presente accordo. In caso di superamento delle soglie EXF di fatturato sopra indicate la società è chiamata al ripiano dello sfondamento attraverso *pay-back*. Ai fini della determina dell'importo dell'eventuale sfondamento, il calcolo dello stesso verrà determinato sulla base dei consumi ed in base al fatturato (al netto degli eventuali *pay-back* del 5% e dell'1,83% e dei *pay-back* effettivamente versati, al momento della verifica dello sfondamento, derivanti dall'applicazione dei MEAs previsti) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità, di cui al decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED, istituito ai sensi della legge n. 448/1998, successivamente modificata dal decreto ministeriale n. 245/2004, per la convenzionata. È fatto, comunque, obbligo alla parte di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo *trend* dei consumi nel periodo di vigenza dell'accordo, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai

fini del monitoraggio annuale del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati, avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del tetto di spesa che comporti un incremento dell'importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al SSN) dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori. I tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventualmente fissati, si riferiscono a tutti gli importi comunque a carico del SSN, ivi compresi, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione della legge n. 648/96 e dall'estensione delle indicazioni conseguenti a modifiche. Le condizioni vigenti saranno valide fino all'entrata in vigore delle nuove e l'eventuale sfondamento sarà calcolato riparametrando mensilmente il tetto annuo di 7,5 Mln di euro.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determina.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio

La rimborsabilità è limitata alle prescrizioni effettuate tramite registro da centri per la diagnosi e la terapia delle cefalee individuati dalle Regioni.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Aimovig» (erenumab) è la seguente: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica su prescrizione di specialisti individuati dai centri per la diagnosi e la terapia delle cefalee o di specialista neurologo (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 luglio 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A03785

DETERMINA 10 luglio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Aimovig», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/728/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea C(2019)3319 del 26 aprile 2019 (procedura EMEA/H/C/4447/X/01) di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aimovig» (erenumab), di titolarità della società Novartis Europharm Limited, con iscrizione nel registro comunitario n. EU/1/18/1293, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C 180/1 del 24 maggio 2019;

Vista la determina AIFA n. 70577/2019 del 20 giugno 2019 di classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Aimovig», approvato con procedura centralizzata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 159 del 9 luglio 2019;

Vista la domanda presentata in data 3 giugno 2019 con la quale la società Novartis Europharm Limited ha chiesto la riclassificazione del medicinale «Aimovig» (erenumab) relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 046925044/E;

Visti i pareri espressi dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nelle sue sedute del 11-13 settembre 2019 e del 11-14 febbraio 2020;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta straordinaria del 7 maggio 2020;

Vista la deliberazione n. 18 del 28 maggio 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale e concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AIMOVIG (erenumab) è riclassificato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Aimovig» è indicato per la profilassi dell'emicrania in adulti che hanno almeno quattro giorni di emicrania al mese.

Confezione: 140 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) in penna preriempita - 1 ml (140 mg/ml) - 1 penna preriempita - A.I.C. n. 046925044/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 425,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 701,42.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Tetto di spesa complessivo sull'*ex-factory* (EXF) pari a 4 Mln di euro al primo anno e di 7,5 Mln di euro al secondo anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della determinazione che recepisce le condizioni di cui al presente accordo. In caso di superamento delle soglie EXF di fatturato sopra indicate la società è chiamata al ripiano dello sfondamento attraverso *pay-back*. Ai fini della determina dell'importo dell'eventuale sfondamento, il calcolo dello stesso verrà determinato sulla base dei consumi ed in base al fatturato (al netto degli eventuali *pay-back* del 5% e dell'1,83%, e dei *pay-back* effettivamente versati, al momento della verifica dello sfondamento, derivanti dall'applicazione dei MEAs previsti) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità, di cui al decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED, istituito ai sensi della legge n. 448/1998, successivamente modificata dal decreto ministeriale n. 245/2004, per la Convenzionata. È fatto, comunque, obbligo alla Parte di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo di vigenza dell'accordo, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio annuale del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati, avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del tetto di spesa che comporti un incremento dell'importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al S.S.N.) dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori. I tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventualmente fissati, si riferiscono a tutti gli importi comunque a carico del SSN, ivi compresi, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione della legge n. 648/96 e dall'estensione delle indicazioni conseguenti a modifiche. Le condizioni vigenti saranno valide fino all'entrata in vigore delle nuove e l'eventuale sfondamento sarà calcolato riparametrando mensilmente il tetto annuo di 7,5 Mln di euro.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it, che costituiscono parte integrante della presente determina.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1.

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio.

La rimborsabilità è limitata alle prescrizioni effettuate tramite registro da centri per la diagnosi e la terapia delle cefalee individuati dalle regioni.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Aimovig» (erenumab) è la seguente: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica su prescrizione di specialisti individuati dai centri per la diagnosi e la terapia delle cefalee o di specialista neurologo (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 luglio 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A03784

DETERMINA 10 luglio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ajovy», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/730/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)*, rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea C(2019)2601 del 29 marzo 2019 (procedura EMEA/H/C/4833) di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Ajovy (fremanezumab), di titolarità della società Teva GMBH, con iscrizione nel registro comunitario n. EU/1/19/1358, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 153/1 del 3 maggio 2019;

Vista la determina AIFA n. 60873/2019 del 29 maggio 2019 di classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Ajovy», approvato con procedura centralizzata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 138 del 14 giugno 2019;

Vista la domanda presentata in data 3 aprile 2019 con la quale la società Teva GMBH ha chiesto la riclassificazione del medicinale Ajovy (fremanezumab);

Visti i pareri espressi dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nelle sue sedute del 9-12 luglio 2019 e del 11-14 febbraio 2020;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta straordinaria del 7 maggio 2020;

Vista la deliberazione n. 18 del 28 maggio 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale e concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AJOVY (fremanezumab) è riclassificato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Ajovy» è indicato per la profilassi dell'emicrania in adulti che presentano almeno quattro giorni di emicrania al mese.

Confezione: 225 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1,5 ml (150 mg/ml) - 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 047791013/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 470,92.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 777,21.

Confezione: 225 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1,5 ml (150 mg/ml) - 3 siringhe preriempite - A.I.C. n. 047791025/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.412,75.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.331,60.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Tetto di spesa complessivo sull'*ex-factory* (EXF) pari a 4 Mln di euro al primo anno e di 7,5 Mln di euro al secondo anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della determina che recepisce le condizioni di cui al presente accordo. In caso di superamento delle soglie EXF di fatturato sopra indicate la società è chiamata al ripiano dello sfondamento attraverso *pay-back*. Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento, il calcolo dello stesso verrà determinato sulla base dei consumi ed in base al fatturato (al netto degli eventuali pay-back del 5% e dell'1,83%, e dei *pay-back* effettivamente versati, al momento della verifica dello sfondamento, derivanti dall'applicazione dei MEAs previsti) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità, di cui al decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED, istituito ai sensi della legge n. 448/1998, successivamente modificata dal decreto ministeriale n. 245/2004, per la convenzionata. È fatto, comunque, obbligo alla Parte di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo di vigenza dell'accordo, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio annuale del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati, avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del tetto di spesa che comporti un incremento dell'importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al S.S.N.) dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori. I tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventualmente fissati, si riferiscono a tutti gli importi comunque a carico del SSN, ivi compresi, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione della legge n. 648/96 e dall'estensione delle indicazioni conseguenti a modifiche. Le condizioni vigenti saranno valide fino all'entrata in vigore delle nuove e l'eventuale sfondamento sarà calcolato riparametrando mensilmente il tetto annuo di 7,5 Mln di euro.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma *web* - all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determina.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1.

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma *web*, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio.

La rimborsabilità è limitata alle prescrizioni effettuate tramite registro da centri per la diagnosi e la terapia delle cefalee individuati dalle regioni.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ajovy» (fremanezumab) è la seguente: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica su prescrizione di specialisti individuati dai centri per la diagnosi e la terapia delle cefalee o di specialista neurologo (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 luglio 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A03783

DETERMINA 10 luglio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Emgality», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/732/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea C(2018)7672 del 14 novembre 2018 (procedura EMEA/H/C/4648) di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale EMGALITY (galcanezumab), di titolarità della società Eli Lilly Nederland B.V., con iscrizione nel registro comunitario n. EU/1/18/1330, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C 465/1 del 27 dicembre 2018;

Vista la determina AIFA n. 20496/2019 del 26 febbraio 2019 di classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Emgality», approvato con procedura centralizzata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 67 del 20 marzo 2019;

Vista la decisione della Commissione europea C(2019)8935 del 9 dicembre 2019 (procedure EMEA/H/C/004648/IAIN/0001 e EMEA/H/C/004648/IAIN/0002) di approvazione della modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano EMGALITY (galcanezumab), rilasciata con la decisione C(2018)7672, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C 33/3 del 31 gennaio 2020;

Vista la determina AIFA n. 15/2020 del 28 febbraio 2020 di classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Emgality», approvato con procedura centralizzata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 78 del 24 marzo 2020;

Vista la domanda presentata in data 19 febbraio 2019 con la quale la società Eli Lilly Nederland BV ha chiesto la riclassificazione del medicinale EMGALITY (galcanezumab);

Visti i pareri espressi dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica dell'AIFA nelle sue sedute del 8-10 maggio 2019 e 11-14 febbraio 2020;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta straordinaria del 7 maggio 2020;

Vista la deliberazione n. 18 del 28 maggio 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale e concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio,

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Emgality» (galcanezumab) è riclassificato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Emgality» è indicato per la profilassi dell'emicrania in adulti che hanno almeno quattro giorni di emicrania al mese.

Confezione:

120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) in penna preriempita - 1 ml (120 mg/ml) - 1 penna preriempita

A.I.C. n. 047424015/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa)

euro 425,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 701,42

Confezione:

120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) in penna preriempita - 1 ml (120 mg/ml) - 3 penne preriempite

A.I.C. n. 047424027/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa)

euro 1.275,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 2.104,26

Confezione:

120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 1 ml (120 mg/ml) - 1 siringa preriempita

A.I.C. n. 047424039/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa)

euro 425,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 701,42

Confezione:

120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 1 ml (120 mg/ml) - 3 siringhe preriempite

A.I.C. n. 047424041/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa)

euro 1.275,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
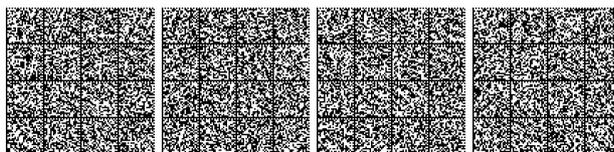
euro 2.104,26

Confezione:

120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml (120 mg/ml) in penna preriempita - 2 penne preriempite

A.I.C. n. 047424054/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa)

euro 850,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 1.402,84

Confezione:

120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml (120 mg/ml) - 2 siringhe preriempite

A.I.C. n. 047424066/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa)

euro 850,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 1.402,84

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Tetto di spesa complessivo sull'*ex-factory* (EXF) pari a 4 Mln di euro al primo anno e di 7,5 Mln di euro al secondo anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della determina che recepisce le condizioni di cui al presente accordo. In caso di superamento delle soglie EXF di fatturato sopra indicate la società è chiamata al ripiano dello sfondamento attraverso *pay-back*. Ai fini della determina dell'importo dell'eventuale sfondamento, il calcolo dello stesso verrà determinato sulla base dei consumi ed in base al fatturato (al netto degli eventuali *pay-back* del 5% e dell'1,83%, e dei *pay-back* effettivamente versati, al momento della verifica dello sfondamento, derivanti dall'applicazione dei MEAs previsti) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità, di cui al decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED, istituito ai sensi della legge n. 448/1998, successivamente modificata dal decreto ministeriale n. 245/2004, per la convenzionata. È fatto, comunque, obbligo alla Parte di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo *trend* dei consumi nel periodo di vigenza dell'accordo, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio annuale del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati, avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del tetto di spesa che comporti un incremento dell'importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al *SSN)* dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori. I tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventualmente fissati, si riferiscono a tutti gli importi comunque a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione della legge n. 648/96 e dall'estensione delle indicazioni conseguenti a modifiche. Le condizioni vigenti saranno valide fino all'entrata in vigore delle nuove e l'eventuale sfondamento sarà calcolato riparametrando mensilmente il tetto annuo di 7,5 Mln di euro.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it , che costituiscono parte integrante della presente determina.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio .

La rimborsabilità è limitata alle prescrizioni effettuate tramite registro da centri per la diagnosi e la terapia delle cefalee individuati dalle regioni.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Emgality» (galcanezumab) è la seguente:

da vendersi dietro presentazione di ricetta medica su prescrizione di specialisti individuati dai centri per la diagnosi e la terapia delle cefalee o di specialista neurologo (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 luglio 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A03782

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan Mylan Generics».

Con la determina n. aRM - 110/2020 - 2322 del 24 giugno 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CANDESARTAN MYLAN GENERICS.

Confezioni e descrizioni:

040969014 - «8 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040969026 - «16 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040969038 - «32 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040969040 - «8 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL;

040969053 - «16 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL;

040969065 - «32 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A03777

Conferma del diniego della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale allergene «Betula allergoide» presentata dalla società Anallergo S.p.a., ai sensi della determina n. DG/2130/2017 del 22 dicembre 2017 e s.m.i., di cui alla determina n. DG/1151/2019 del 5 luglio 2019.

Estratto determina n. DG/722/2020 del 9 luglio 2020

Con la determina n. DG/722/2020 del 9 luglio 2020, notificata alla richiedente in data 10 luglio 2020, è confermato il diniego della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio relativa al medicinale BETULA ALLERGOIDE, depositata dalla società Anallergo S.p.A., codice fiscale e partita I.V.A.: 01739990487, con sede legale in viale Nilde Iotti n. 7 - c.a.p. 50038 Scarperia e San Piero (FI), Italia e afferente al procedimento avviato con determina AIFA n. DG 2130/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Decorrenza di efficacia della determina: dalla data di notifica alla società richiedente.

20A03778

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Nurofen», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 373/2020 del 7 luglio 2020

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: NUROFEN - codice A.I.C.: 025634.

Confezioni:

015 - «200 mg compresse rivestite» 12 compresse;

041 - «200 mg compresse rivestite» 24 compresse;

092 - «200 mg compresse rivestite» 12 compresse in astuccio rigido;

128 - «400 mg compresse rivestite» 12 compresse in PVC/alluminio;

130 - «400 mg compresse rivestite» 12 compresse in PVC/PVDC/alluminio.

Titolare A.I.C.: Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Spadolini n. 7 - 20141 Milano (Italia) - codice fiscale 06325010152.

Procedura: nazionale.

Codice pratica: FVRN/2009/111,

con scadenza il 31 maggio 2010 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina,

che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03779

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Diurek», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 374/2020 del 7 luglio 2020

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: DIUREK - codice A.I.C.: 033921.

Confezione: 014 - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi n. 8 - Valle Salimbene 27010 (Pavia) Italia - codice fiscale 01423300183.

Procedura: nazionale.

Codice pratica: FVRN/2010/1119,

con scadenza il 7 aprile 2010 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03780

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Sefal», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 375 /2020 del 7 luglio 2020

Autorizzazione rinnovo e variazione

L'autorizzazione all'immissione in commercio del:

medicinale: SEFAL;

codice A.I.C.: 033819;

confezioni: 020 - «1 microgrammo capsule molli» 30 capsule molli;

titolare A.I.C.: Farma Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Strampelli n. 18, San Benedetto del Tronto - 63074 - Ascoli Piceno - Italia - codice fiscale 02063950444;

procedura: nazionale;

codice pratica: FVRN/2010/1471; N1B/2016/2186;

con scadenza il 29 marzo 2010 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È inoltre autorizzata la variazione N1B/2016/2186, concernente il test di leggibilità del foglio illustrativo;

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di tremta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03781

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acetilcisteina Pensa»

Estratto determina AAM/PPA n. 377/2020 del 12 luglio 2020

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ACETILCISTEINA PENSA anche nella forma farmaceutica e confezione di seguito indicata:

confezione:10 compresse in tubo PP - A.I.C. n. 038175055 (base 10) 14FOBH (base 32)

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Principio attivo: Acetilcisteina.

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a. (codice fiscale 026528331203)

Codice pratica: N1B/2020/503/BIS

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR».

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03792

Revoca del diniego della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale allergene «Olea allergoide» presentata dalla società Anallergo S.p.a.

Estratto determina DG/723/2020 del 9 luglio 2020

Con la determina n. DG/723/2020 del 9 luglio 2020, notificata alla richiedente in data 10 luglio 2020, è revocato il diniego della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio relativa al medicinale OLEA ALLERGOIDE, depositata dalla società Anallergo S.p.a., codice fiscale/partita iva: 01739990487, con sede legale in viale Nilde Iotti n. 7, cap. 50038, Scarperia e San Piero (FI), Italia e afferente al procedimento avviato con la determina AIFA n. DG 2130/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Decorrenza di efficacia della determina: dalla data di notifica alla società richiedente.

20A03793

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Avviso relativo al provvedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni.

Si comunica che nella homepage del sito dell'IVASS, nel riquadro «Per le imprese e per gli intermediari», è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la nota protocollo n. 138549/20 del 6 luglio 2020 relativa al provvedimento definitivo di cancellazione d'ufficio dal Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla base di quanto previsto dagli articoli 113, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 209/2005 e 30, lettera *c)*, del regolamento n. 40/2018.

Alla nota sono allegati gli elenchi contenenti i nominativi degli intermediari interessati.

20A03992

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 luglio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1325
Yen	121,78
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,705
Corona danese	7,4516
Lira Sterlina	0,90505
Fiorino ungherese	352,83
Zloty polacco	4,4689
Nuovo leu romeno	4,8375
Corona svedese	10,4848
Franco svizzero	1,0642
Corona islandese	157,2
Corona norvegese	10,6218
Kuna croata	7,561
Rublo russo	81,3769
Lira turca	7,7743
Dollaro australiano	1,623
Real brasiliano	5,9745
Dollaro canadese	1,5333
Yuan cinese	7,9498
Dollaro di Hong Kong	8,7769
Rupia indonesiana	16328
Shekel israeliano	3,8992
Rupia indiana	84,4535
Won sudcoreano	1350,51
Peso messicano	25,1207
Ringgit malese	4,8441
Dollaro neozelandese	1,7293
Peso filippino	55,871
Dollaro di Singapore	1,5753
Baht tailandese	35,158
Rand sudafricano	19,2761

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A03873
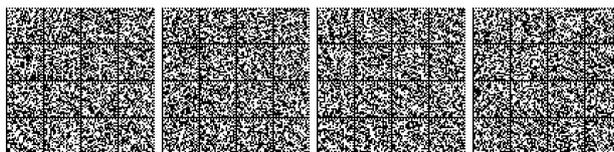
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 luglio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,129
Yen	121,61
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,681
Corona danese	7,4522
Lira Sterlina	0,9015
Fiorino ungherese	353,62
Zloty polacco	4,4683
Nuovo leu romeno	4,8393
Corona svedese	10,4555
Franco svizzero	1,0643
Corona islandese	157
Corona norvegese	10,6428
Kuna croata	7,549
Rublo russo	80,8888
Lira turca	7,7508
Dollaro australiano	1,6261
Real brasiliano	6,0701
Dollaro canadese	1,5317
Yuan cinese	7,9287
Dollaro di Hong Kong	8,7499
Rupia indonesiana	16302,76
Shekel israeliano	3,895
Rupia indiana	84,4645
Won sudcoreano	1349,06
Peso messicano	25,4764
Ringgit malese	4,8259
Dollaro neozelandese	1,726
Peso filippino	55,892
Dollaro di Singapore	1,5751
Baht tailandese	35,262
Rand sudafricano	19,2908

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A03874

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 luglio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1286
Yen	121,39
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,748
Corona danese	7,4493
Lira Sterlina	0,89923
Fiorino ungherese	355,49
Zloty polacco	4,4765
Nuovo leu romeno	4,8408
Corona svedese	10,431
Franco svizzero	1,0624
Corona islandese	157,4
Corona norvegese	10,6885
Kuna croata	7,5385
Rublo russo	80,4584
Lira turca	7,7478
Dollaro australiano	1,6242
Real brasiliano	6,0439
Dollaro canadese	1,5338
Yuan cinese	7,9163
Dollaro di Hong Kong	8,7468
Rupia indonesiana	16268
Shekel israeliano	3,8949
Rupia indiana	84,6455
Won sudcoreano	1348,86
Peso messicano	25,6433
Ringgit malese	4,8219
Dollaro neozelandese	1,7237
Peso filippino	55,898
Dollaro di Singapore	1,5745
Baht tailandese	35,252
Rand sudafricano	19,1628

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A03875
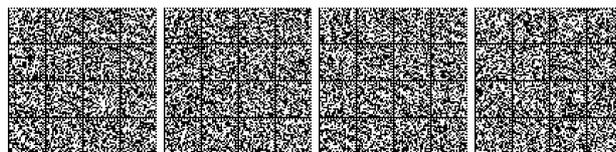
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 luglio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1342
Yen	121,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,622
Corona danese	7,4503
Lira Sterlina	0,89655
Fiorino ungherese	354,25
Zloty polacco	4,4655
Nuovo leu romeno	4,8408
Corona svedese	10,397
Franco svizzero	1,0634
Corona islandese	158,7
Corona norvegese	10,6173
Kuna croata	7,5365
Rublo russo	80,0425
Lira turca	7,7845
Dollaro australiano	1,6239
Real brasiliano	6,052
Dollaro canadese	1,5314
Yuan cinese	7,923
Dollaro di Hong Kong	8,7901
Rupia indonesiana	16326,81
Shekel israeliano	3,9005
Rupia indiana	85,0455
Won sudcoreano	1354,35
Peso messicano	25,6985
Ringgit malese	4,8345
Dollaro neozelandese	1,7223
Peso filippino	56,062
Dollaro di Singapore	1,5774
Baht tailandese	35,381
Rand sudafricano	19,0691

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A03876

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 luglio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1276
Yen	120,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,691
Corona danese	7,4483
Lira Sterlina	0,8957
Fiorino ungherese	353,7
Zloty polacco	4,4743
Nuovo leu romeno	4,8428
Corona svedese	10,398
Franco svizzero	1,0625
Corona islandese	159
Corona norvegese	10,7163
Kuna croata	7,5345
Rublo russo	80,2104
Lira turca	7,7417
Dollaro australiano	1,6247
Real brasiliano	6,0691
Dollaro canadese	1,5336
Yuan cinese	7,8952
Dollaro di Hong Kong	8,7396
Rupia indonesiana	16276,91
Shekel israeliano	3,9006
Rupia indiana	84,841
Won sudcoreano	1354,7
Peso messicano	25,6953
Ringgit malese	4,8109
Dollaro neozelandese	1,7189
Peso filippino	55,794
Dollaro di Singapore	1,5703
Baht tailandese	35,316
Rand sudafricano	19,0889

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A03877

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario

Si riporta l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 46 del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193, «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari» alla data del 30 giugno 2020.

Le tipologie di produzioni o controlli autorizzate agli stabilimenti in elenco, sono riportate dettagliatamente nelle rispettive autorizzazioni che sono state notificate alle società titolari degli stabilimenti stessi.

Il medesimo elenco è altresì disponibile sul sito del Ministero della salute alla sezione farmaci e dispositivi veterinari www.salute.gov.it

1. Abbvie S.r.l. - S.R. 148 Pontina, Km 52 snc - loc. Campoverde di Aprilia - 04011 Aprilia (Latina).

2. Acel Pharma S.r.l. - via Alessandro Manzoni, 2 - 10092 Beinasco (Torino).

3. Acme Drugs S.r.l. - via Portella della Ginestra, 9 - 42025 Cavriago (Reggio Emilia).

4. ACS Dobfar S.p.a. - viale Addetta, 2a/12 - 20067 Tribiano (Milano).

5. ACS Dobfar S.p.a. - via Rossini, 7/9/11 - 20067 Tribiano (Milano).

6. ACS Dobfar S.p.a. - nucleo industriale S. Atto – 64020 S. Nicolo' a Tordino (Teramo).

7. ACS Dobfar S.p.a. - via Laurentina Km, 24,730 - 00071 Pomezia (Roma).

8. Adare Pharmaceuticals S.r.l. - via Martin Luther King, 13 – 20060 Pessano con Bornago (Milano).

9. Aesica Pharmaceuticals S.r.l. - via Praglia, 15 - 10044 Pianezza (Torino).

10. Alfa Omega S.r.l. - via Leonardo da Vinci, 28 - 44100 Copparo (Ferrara).

11. Beltapharm S.p.a. - via Stelvio, 66 - 20095 Cusano Milanino (Milano).

12. Bieffe Medital S.p.a. - via Nuova Provinciale snc - 23034 Grosotto (Sondrio).

13. Biopharma S.r.l. - via delle Gerbere, 20/22 - 00040 Santa Palomba – Pomezia - (Roma).

14. Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.a. - via Baviera, 9 - 20124 Noventa Padovana (Padova).

15. Bristol Myers Squibb S.r.l. - contrada del Ceraso - 03012 Anagni – (Frosinone).

16. Bruschettini S.r.l. - via Isonzo, 6 - 16147 Genova.

17. C.O.C. Farmaceutici S.p.a. - via Modena, 15 - 40019 S. Agata Bolognese (Bologna).

18. Capua Bioservices S.p.a. - strada Statale Appia, 46/48 - 81043 Capua (Caserta).

19. Ceva Salute Animale S.p.a. - via Leopardi, 2/C – 42025 Cavriago (Reggio Emilia).

20. Chelab S.r.l. - via Resana, 25 – 31023 Resana (Treviso).

21. Chemicals Laif S.p.a. - via Roma, 69 – 36020 Castegnero (Vicenza).

22. Chemifarma S.p.a. - via Don Eugenio Servadei, 16 – 47122 Forlì (Forlì - Cesena).

23. Cicieffe S.r.l. - via G. Marconi, 13 - 24040 Fornovo San Giovanni (Bergamo).

24. Cit S.r.l. - via Primo Villa, 17 - 20875 Burago di Molgora (Monza - Brianza).

25. Columbus Pharma S.r.l. - via dell'Artigianato, 1 - 20032 Cormano (Milano).

26. Corden Pharma S.p.a. - viale dell'Industria, 3 - 20867 Caponago (Monza - Brianza).

27. DHL Supply Chain S.p.a. - viale delle Industrie, 2 – 20090 Settala (Milano).

28. DOX-AL Italia S.p.a. - via Mascagni, 6/A – 20050 Sulbiate (Milano).

29. Eigenmann & Veronelli S.p.a. - via Vigevano, 63/a, frazione San Martino - 28069 Trecate (Novara).

30. Eli Lilly Italia S.p.a. - via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze).

31. Eurofins Biolab S.r.l. - via Bruno Buozzi, 2 - 20090 Vimodrone (Milano).

32. Eurofins Biolab S.r.l. - via Reno n. 2 - 53036 Poggibonsi (Siena).

33. Farmila Thea Farmaceutici S.p.a. - via E. Fermi, 50 – 20019 Settimo Milanese (Milano).

34. Fatro S.p.a. - via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emila (Bologna).

35. Fatro S.p.a. - via Molini Emili, 2 – 25030 Maclodio (Brescia).

36. Fidia Farmaceutici S.p.a. - via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Padova).

37. Fresenius Kabi Italia S.r.l. - via Camagre, 41/43 - 37063 Isola della Scala (Verona).

38. Friulchem S.p.a. - via San Marco, 23 - 33099 Vivaro (Pordenone).

39. Gammaton S.r.l. - via XXIV Maggio, 14 – 22070 Guanzate (Como).

40. Haemopharm Biofluids S.r.l. - via dell'Industria, 6 – 23030 Tovo di S. Agata (Sondrio).

41. Haupt Pharma Latina S.r.l. - strada Statale, 156, Km 47,600 – 04100 Borgo San Michele - Latina.

42. ICF Industria Chimica Fine - via G. B. Benzoni, 50 – frazione Scannabue - 26020 Palazzo Pignano (Cremona).

43. I.M.S. Intermedi Medicinali Sintetici S.r.l. - via Venezia Giulia, 23 - 20157 Milano.

44. Industria Italiana Intregratori Trei S.p.a. - via Affarosa, 4 – 42010 Rio Saliceto (Reggio Emilia).

45. Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l. - via Cassia Nord, 3 – 53014 Monteroni D'Arbia (Siena).

46. Intervet Productions S.r.l. - via Nettunense Km 20,300 - 04011 Aprilia (Latina).

47. Istituto De Angeli S.p.a. - località Prulli, 3/c - 50066 Reggello (Firenze).

48. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata - via Manfredonia, 20 - 71121 Foggia.

49. Izo S.r.l. a socio unico - strada statale 234 per Cremona Km 28,200 - 27013 Chignolo Po (Pavia).

50. Kuehne+Nagel S.r.l. - via Monte Bianco snc - 27010 Siziano (PV).

51. Labanalysis S.r.l. - viale Europa, 5 - 27041 Casanova Lonati (Pavia).

52. Laboratorio controlli qualità di farmaci (CFQ)- Izsler «Bruno Ubertini» - edificio 9 - piano II - via Bianchi, 9 - 25124 Brescia.

53. Laboratorio Italiano Biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a. - via Licinio, 11 – 22036 Erba (Como).

54. Logistic Vercesi S.r.l. - via Emilia snc - 20060 Vignate (Milano).

55. Microchem S.r.l. - via Turati, 2 - 29017 Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

56. Mitim S.r.l. - via G.B. Cacciamali, 36 - 25125 Brescia.

57. Monico S.p.a. - via Ponte di Pietra, 7 - 30173 Mestre (Venezia).

58. Neologistica S.r.l. - largo Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

59. Neotron Pharma S.p.a. - via Stradello Aggazzotti, 104 – 41126 Modena.

60. PB Beltracchini S.r.l. - via S. Erasmo, 6 – 20027 Rescaldina (Milano).

61. Pfizer Italia S.r.l. - via del Commercio, 25/26 – 63046 Marino del Tronto (Ascoli Piceno).

62. Pharma Partners S.r.l. - via Ettore Strobino n. 55/57 - 59100 Prato.

63. Plasmalife S.r.l. - via Monteresi, 3 - 53035 Monteriggioni (Siena).

64. Prime European Therapeuticals - Euticals S.p.a. - viale Milano, 86 - 26866 Lodi.

65. PRC Ticinum Lab S.r.l. - via Bovio, n. 6 - 28100 Novara.

66. Qalian Italia S.r.l. - viale del Commercio, 28/30 - 41012 Carpi (Modena).

67. Research Toxicology Centre S.p.a. - via Tito Speri, 14 - 00040 Pomezia (Roma).

68. S. M. Farmaceutici S.r.l. - via Zona Industriale – 85050 Tito Scalo (Potenza).

69. S.A.L.F. Laboratorio Farmacologico S.p.a. - via G. Mazzini, 9 – 24069 Cenate Sotto (Bergamo).

70. Silvano Chiapparoli Logistica S.p.a. - via delle Industrie snc - 26814 Livraga (Lodi).

71. Silvano Chiapparoli Logistica S.p.a. - via Morolense, 1/B - 03012 Anagni (Frosinone);

72. Sterigenics Italy S.p.a. - via Marzabotto, 4 - 40061 Minerbio (Bologna).

73. Teknofarma S.p.a. - strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14 - 10156 Torino.

74. Temmler Italia S.r.l. - via delle Industrie, 2 - 20061 Carugate (Milano).

75. Tosvar S.r.l. - via del Lavoro, 10 - 20060 Pozzo D'Adda (Milano).

76. Tubilux Pharma S.p.a. - via Costarica, 20/22 - 00071 Pomezia (Roma).

77. Unione Commerciale Lombarda S.p.a. - via G. di Vittorio, 36 - 25125 Brescia.

78. UPS Healthcare Italia S.r.l. - via Formellese, Km 4,300 - 00060 Formello (Roma).

79. Vetem S.p.a. - lungomare L. Pirandello, 8 - 92014 Porto Empedocle (Agrigento).

80. Vétoquinol Italia S.r.l. - via Piana, 265 - 47032 Bertinoro (Forlì - Cesena).

81. Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI).

82. Zoetis Manufacturing Italia S.r.l. - via F. Gorgone 6 s.n.c. - 95121 Catania.

83. Zoetis Manufacturing Medolla S.r.l. - via Rubadello, 6 - 40136 Medolla (Modena).

20A03776

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Si comunica che l'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 178 del 16 luglio 2020, è stata registrata alla Corte dei conti il 17 luglio 2020, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1623.

20A03991

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto ministeriale 9 luglio 2020 - Approvazione delle integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 luglio 2020 sono state approvate, a integrazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le modalità operative di intervento della sezione speciale di cui all'art. 56, comma 11, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto «Cura Italia»), adottate dal Consiglio di gestione del Fondo nella seduta del 14 aprile 2020.Le disposizioni operative, allegate al decreto stesso, si applicano dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è stato pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it

20A03794

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-182) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.